

XX.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio della Corte dei conti (pag. 570) — Congedo (pag. 570) — Presentazione di relazioni (pag. 570) — Proposta dei senatori Massarucci (pag. 570), Faina E. (pag. 570), e Pierantoni (pag. 571), ai quali si associa il ministro del tesoro (pag. 571) per la commemorazione del cinquantenario della difesa di Perugia. La proposta è accolta (pag. 571) — Nomina della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge per la riforma del Codice di procedura penale (pag. 571) — votazione a scrutinio segreto (pag. 571) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge (pag. 571) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11-A) (pag. 572) — Prosegue la discussione sull'art. 4, e parlano i senatori Bensa (pag. 572), Finali (pag. 573), De Marinis (pag. 574), Mele (pag. 576), il relatore, senatore L. Lucchini (pag. 577) e il ministro guardasigilli (pag. 581) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 576) — Si riprende la discussione, e si approva la prima parte dell'art. 4 (pag. 585) — Non è approvato un emendamento dei senatori Vischi e Bensa (pag. 585) — Il senatore Garofalo svolge un suo emendamento alla seconda parte dell'art. 4, emendamento che è appoggiato (pag. 585) — Interloquiscono i senatori De Marinis (pag. 586), Capaldo (pag. 587), Garofalo (pag. 587), il relatore, senatore L. Lucchini (pag. 586) e il ministro guardasigilli (pag. 586) — Il senatore Garofalo ritira il suo emendamento (pag. 587); e si approva la seconda parte dell'art. 4 con un emendamento proposto dal ministro guardasigilli ed accettato dall'Ufficio centrale (pag. 587) — Senza discussione si approva l'art. 6, ultimo del disegno di legge (pag. 587) — Si approva una proposta in sede di coordinamento, fatta dal relatore, senatore L. Lucchini, dopo di che il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 587) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 587) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 63) (pag. 588) — È aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 30) — Discorso del senatore Pierantoni (pag. 604) — Gli rispondono i ministri degli affari esteri (pag. 611) e di grazia e giustizia e dei culti (pag. 612) — Dopo una replica del senatore Pierantoni (pag. 614) la discussione è chiusa e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto. — Testo approvato del disegno di legge per le antichità e belle arti.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio pervenuto dal Presidente della Corte dei conti.

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Roma, 16 giugno 1909.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese, non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« firmato: DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno Francesco chiede un congedo di venti giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà concesso.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civile di Giulianova.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Per la commemorazione patriottica di Perugia.

MASSARUCCI. Onorevoli colleghi. Domenica prossima a Perugia, capoluogo della provincia a cui mi onoro di appartenere, si commemora il cinquantenario delle stragi che vi compirono gli sgherani di una teocrazia che, per fortuna nostra e del mondo civile, è sparita per sempre. Permettete a me, modesto gregario in mezzo a voi, di fare appello a quel sentimento di patriottismo che inalterabilmente vibra nel vostro cuore, per invitarvi a mandare un saluto alla memoria di quei martiri oscuri che perdettero la vita nell'affrontare, quasi inermi, le orde mercenarie del Papa-Re.

E poichè l'altro ramo del Parlamento ieri decretava solennemente l'invio di una sua rappresentanza alla patriottica ricorrenza, credo che anche da questo alto Consesso sorgerà una voce più autorevole della mia per proporvi di imitarne l'esempio. (*Approvazioni*).

FAINA EUGENIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA EUGENIO. Quando questa mane ho pregato il Presidente di accordarmi la parola in principio di seduta, ignoravo che l'onorevole collega Massarucci avrebbe presentata una proposta perfettamente uguale a quella che io intendevo di fare.

Domenica prossima si inaugura a Perugia il monumento eretto alla memoria di quei cittadini, che suggellarono col sangue la loro fede nei destini d'Italia.

La disperata difesa di pochi, armati di vecchi fucili da caccia, contro truppe regolari munite d'artiglieria, e più le stragi ed il saccheggio alle quali si abbandonarono i mercenari vincitori, provarono luminosamente al mondo, l'insostenibilità di quell'anacronismo storico che era il Potere Temporale dei Papi, costretto a ricorrere ai mezzi più barbari e indegni, per tener soggette popolazioni civili anelanti a

libertà, perchè di libertà si sentivano ed erano degne.

Gli uomini che di quel movimento furono ispiratori ed ordinatori, sedettero, e qualcuno ha diritto ancora di sedere su questi banchi, ed a me non conviene dire di più: solo aggiungerò, associandomi alla proposta del senatore Massarucci, che la Città del XX Giugno, sarebbe altamente riconoscente al Senato del Regno, a questa prima Assemblea del Paese, che raccoglie tutto ciò che avanza ancora del periodo epico del Risorgimento Italiano, se volesse farsi rappresentare ad una cerimonia che, a cinquant'anni di distanza, ricorda la più gloriosa pagina della Storia moderna della città di Perugia. (*Approvazioni*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo, io m'associa di gran cuore ai sentimenti patriottici nobilmente espressi dagli onorevoli senatori Massarucci e Faina, che hanno così ben ricordata una pagina gloriosa della nostra storia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il sentimento del Senato è certamente conforme a quello espresso dai senatori Faina e Massarucci; perciò credo inutile porre ai voti la proposta. Parmi che l'alto Consesso possa essere rappresentato a Perugia dai senatori dell'Umbria. (*Benissimo*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Il senatore che deve essere a capo di questa Commissione è il Faina Zeffirino, zio e suocero del nostro collega, perchè egli fu uno dei combattenti ed uno dei più forti cittadini che tennero testa alla irrompente barbarie dei raccogliacci soldati dell'esercito del Papa. Presto Castelfidardo vendicò la strage di Perugia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io pregherò il conte Faina Zeffirino di unirsi alla rappresentanza del Senato, la quale, ripeto, sarà composta dei senatori dell'Umbria. (*Approvazioni*).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio la nomina da me fatta della Commissione per l'esame del disegno di legge di riforma al Codice di procedura penale, secondo l'incarico datomi dal Senato.

La Commissione è composta dei senatori: Garofalo, Inghilleri, Lucchini Luigi, Parpaglia, Pessina, Quarta, Tassi, Villa e Vischi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910;

Per le antichità e le belle arti.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale »; e l'altra sul disegno di legge: « Disposizioni relative agli ufficiali della R. marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Martinez della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

Ho pure l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento per:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento nei bilanci del Ministero delle poste e dei telegrafi, del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione degli indicati disegni di legge, i quali saranno stampati e passati, per ragione di competenza, alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie ».

Come il Senato rammenta, la discussione ieri si è arrestata al secondo capoverso dell'art. 4.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Consenta il Senato che, quale firmatario dell'emendamento dell'onor. Vischi, che si sta discutendo, io chiarisca (e lo farò molto brevemente) la ragione per cui mi sono associato a questa proposta.

Me ne sarei volentieri dispensato, se ieri, dopo la seduta, non avessi sentito che qualcuno aveva ravvisato in detta proposta un'intonazione, dirò così, meno simpatica, meno riguardosa, verso i funzionari del Pubblico Ministero. Tale non poteva essere certo l'intendimento di chi propose l'emendamento e di chi l'appoggiò; tale non poteva essere l'intendimento mio, mentre per una consuetudine quotidiana, ormai più che trentenne, ho imparato a professare un altissimo concetto dei magistrati del mio paese, senza distinzione, si capisce (e non ve ne sarebbe ragione), fra magistrati giudicanti e Pubblico Ministero.

Il mio pensiero è obiettivo e semplicissimo.

L'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, della cui abrogazione si tratterebbe, stabilisce che all'inizio dell'anno giuridico i funzionari del Pubblico Ministero rendano conto, in pubbliche sedute, del modo con cui durante l'anno si è amministrata la giustizia.

L'espressione « rendere conto » manifestamente qui non ha il significato tecnico giuridico che potrebbe avere in tema del *rationem reddere* di un mandatario al suo mandante; il disserente in questo caso non rende solo conto della gestione sua, ma anche di quella altrui; il disserente non si rivolge al *dominus negotii*, che sarebbe lo Stato, ma al pubblico; si tratta di una relazione riassuntiva e ragionata esposta oralmente sui fatti giudiziari che si sono verificati nel distretto di una Corte durante l'anno. E il contenuto di questa relazione deve

essere, ed è in effetto, sostanzialmente statistica.

Ora, onorevoli colleghi, la statistica è fatta di cifre e le cifre quanto sono eloquenti all'occhio dello studioso che legge sulla carta, che le fa oggetto delle sue meditazioni, che le paragona nei loro aggruppamenti organici, altrettanto sono aride e mute all'orecchio dell'ascoltatore, che le sente nel loro rapido succedersi in una esposizione verbale.

Si noti che il materiale statistico dell'opposizione che si fa relativamente al distretto di una Corte di appello è molto abbondante; per quanto lo si voglia ridurre ad una sintesi breve e necessariamente incompleta e schematica, pur tuttavia si tratta di render conto dell'azione non solo di una Corte di appello, ma di più Tribunali, di più Circoli di assise, di molti pretori, di moltissimi giudici conciliatori, di render conto insomma dell'audamento della giustizia penale e civile, del funzionamento della giurisdizione contenziosa e di quella volontaria.

Perciò necessariamente le cifre sono molte, la loro esposizione diventa forzatamente lunga, e l'ascoltatore, di qualunque buona volontà possa esser fornito, non regge a questo stillicidio aritmetico, e ad un certo punto è abbandonato dall'attenzione, seppure l'ala pietosa di Morfeo non è già venuta a sollevarlo dall'incubo di una Temi computistica.

E con tutto questo è da avvertirsi che, se per un discorso le cifre sono troppe, per i fini della statistica sono poche, perchè noi sappiamo benissimo che, volendo apprezzare l'efficacia degli istituti, lo svolgimento dei fenomeni giuridici e delle correnti che si determinano in seno alla società, dobbiamo badare alla legge dei grandi numeri, onde si deve tener conto non solo dei risultati di un distretto giudiziario, ma pareggiarli con quelli di tutti gli altri distretti giudiziari del Regno.

Io non credo, ad ogni modo, che il Pubblico Ministero abbia, in questa occasione, l'ufficio di esporre delle osservazioni critiche su quello che è, o delle proposte legislative o regolamentari su quello che dovrebbe essere. Se facesse questo, egli uscirebbe fuori dei limiti letterali della legge e la sua non sarebbe neppure opera del tutto opportuna, tenuto conto delle condizioni di luogo, di tempo e di per-

sone, che rispondono ad una solennità inaugurale; mentre questa opera potrebbe e dovrebbe svolgersi in modo assai più pratico sotto altra forma, e in altra sede.

E neppure io penso che sia consigliabile che in questa occasione il dissenso passi in rassegna i casi più interessanti e notevoli di giurisprudenza, che si sono verificati nel trascorso anno, perchè questa rassegna o si limita alla esposizione pura e semplice delle questioni, ed allora riesce una cosa smorta ed incolore, oppure entra nel vivo del dibattito, e allora assume una intonazione polemica, che può portare più ad inconvenienti che non a vantaggi.

Che cosa adunque rimane? Il funzionario che ha questa missione si trova costretto in un letto di Procuste.

Io non ignoro che vi sono uomini geniali, che riescono ad infiorare di qualche rosa la lunga siepe di spine del discorso inaugurale, che con una frase bene indovinata, detta con garbo ed a proposito, arrestano lo sbadiglio che sta per prorompere sul viso degli ascoltatori. Ma perchè dobbiamo noi obbligare questi valenti e coraggiosi uomini ad un tale sforzo? Per quali ragioni? a qual pro?

Liberatecene! diceva ieri, con voce vibrante di sincerità, un nostro collega, uno dei più alti e chiari magistrati italiani, un procuratore generale di Cassazione, il senatore Capaldo, il quale, quanti sono cultori del diritto in Italia sanno quale tempra di oratore e di giurista sia, onde nessuno può supporre che si trovi imbarazzato a comporre un discorso, e neppure che egli parli per ostilità ai procuratori generali. Liberateci, egli disse, ed io ripeto: liberiamoli!

Ieri l'illustre senatore Lucchini riconosceva lealmente che questi discorsi non sono una necessità; e per parte mia io riconosco anche che essi non costituiscono un danno, ma se non mi inganno costituiscono cosa inutile. Noi non pretendiamo col nostro emendamento di salvare le sorti dell'amministrazione della giustizia in Italia: chiediamo soltanto, per ragioni al tutto obiettive, l'eliminazione di un istituto che crediamo sia inutile e superfluo. È pienamente conforme alla esigenza e allo spirito della nostra epoca positiva e realistica che, come un organo di cui è cessata la funzione

deve cadere, così gli organi rigogliosi e attivi vengano esonerati da quelle funzioni che non riescono ad una proficua finalità. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Molti si meravigliano che io abbia chiesto la parola in questo momento, pensando che io non ho avuto l'onore d'appartener mai alla magistratura ordinaria, e da gran tempo neppure all'ordine forense. Ma, appunto per queste due mie qualità negative, che non mi permisero, nè mi permettono seguire nei libri o nella pratica il movimento contemporaneo della legislazione e della giurisprudenza, io ho chiesto la parola, per pregare il Senato di considerare molto se convenga abolire l'istituto dei discorsi in parola, abolizione che io non credo affatto logica od opportuna.

Io ho cominciato ad assistere ai discorsi inaugurali dell'anno giudiziario quando nella Corte suprema il senatore De Falco era capo del Pubblico Ministero in Roma; e ne ebbi un'impressione ammirativa che col volgere degli anni non si è mai cancellata e mai si cancellerà. Ho sentito anche i suoi successori in quell'ufficio, i quali certo non erano indegni d'esser succeduti a così eminente uomo. E mi permetta il collega ed amico senatore Vischi di dire che io provai ieri una profonda e dispiacevole impressione all'affermazione che in 40 o 50 anni, soltanto sei od otto procuratori generali si siano trovati capaci di pronunziare discorsi elevati in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Se fosse vero questo, non tornerebbe certo a decoro ed onore della magistratura italiana; se fosse vero questo, non so come si poteva o si potrebbe fidare in quei magistrati che non furono o non sono neppure capaci di fare un discorso, che non è necessario sia un capolavoro. Come si potrebbe sperare che questi magistrati possano con sicura coscienza e sapienza fare delle conclusioni attendibili sia in materia civile sia in materia penale? (*Approvazioni*).

So che i Demostene, i Ciceroni dei tempi antichi, come i Mari, i Vigliani, gli Auriti dei tempi moderni e nostri sono rare eccezioni; ma io ho fede nella capacità della magistratura del mio paese, onde non posso sottoscrivere alla opinione che uomini saliti ai

gradi supremi nel Pubblico Ministero, capaci di fare discorsi inaugurali degni di considerazione, siano così pochi, perchè allora dovrei diffidare della competenza e del modo, come questi magistrati abbiano adempiuto e adempiano le loro funzioni in tutto il resto.

Vorremmo noi togliere ai procuratori generali questa occasione, che viene una volta l'anno, di considerare ed esporre l'andamento dell'amministrazione della giustizia nelle sue linee generali? Togliere loro l'occasione di elevarsi alle supreme regioni del diritto?

Ma io veramente, o onorevole senatore Bensa, non sottoscriverei a quel suo concetto, che ha detto positivo, di ridurre il discorso inaugurale ad una semplice esposizione statistica.

Per me il discorso inaugurale, sebbene basato sulla statistica, deve considerare nel suo concetto generale l'amministrazione della giustizia, studiare le riforme che sono necessarie, e soprattutto occuparsi di una cosa che rimarrebbe ignorata al paese, esporre cioè gli effetti dell'applicazione delle nuove leggi; materia che ora è trascurata e che secondo me dovrebbe essere una delle principali da trattarsi nei discorsi inaugurali.

Ho posto mente alle obiezioni fatte ieri dai vari oratori; ed ho sentito dire che questo discorso inaugurale è una reliquia dei passati tempi, nei quali il potere Regio poneva il procuratore generale vicino alla magistratura giudicante quasi per sorvegliarla e tenerla a freno.

Io non credo ci sia un solo guardasigilli a cui sia venuto in mente una cosa simile. La storia è una gran bella cosa, ma è bene lasciare i suoi insegnamenti alle circostanze che convengono. Parlare ora di freno, di sorveglianza del Governo che si manifesta per mezzo del procuratore generale, credo che sia un'idea *surannée*, un vero anacronismo, e che male a proposito si sia invocata intorno all'ufficio del procuratore generale.

Dopo avere ricorso alla storia come argomento del passato, si è ricorso all'attualità, dicendo, che il discorso del procuratore generale era forse utile e necessario, quando erano limitati i mezzi di pubblicità, e che ora che questi mezzi sono tanti il discorso è inutile.

A me sembra che quali e quanti possano essere questi mezzi, prima di pubblicare qualche cosa bisogna averne la sostanza; e se non vi

sono i discorsi inaugurali ricchi di notizie e di pensieri, chi potrebbe esporre con elevati e sicuri concetti sull'andamento della giustizia, i bisogni suoi, gli effetti delle riforme fatte, e le ragioni delle riforme che occorre fare?

Io mi professo obbligato a quei capi del Pubblico Ministero i quali per abitudine cortese mi hanno regalato, e sogliono regalarmi, i loro discorsi per la inaugurazione dell'anno giudiziario; e spero che mantenendosi loro questa prerogativa, non verrà meno a me questo mezzo di ammaestrarmi ed erudirmi.

Io ho preso la parola in materia nella quale non ho la necessaria competenza; ma prego il Senato di lasciare sussistere l'istituto che permette a noi di erudirci e di ammaestrarci sull'andamento della giustizia, sui suoi bisogni e i suoi postulati; di lasciare al procuratore generale capo del Pubblico Ministero, che almeno una volta all'anno abbia l'occasione di considerare la giustizia nelle sue linee generali, e di elevarsi alle supreme regioni del diritto. (*Vive approvazioni*).

DE MARINIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE MARINIS. Circa la seconda parte dell'articolo 4 proposto dall'Ufficio centrale, vorrei osservare che non mi sembra corretto limitare la possibilità che il discorso inaugurale si legga da altri che faccia le veci del procuratore generale soltanto quando il posto di procuratore generale sia vacante.

E se il procuratore generale nel giorno in cui è fissata la riunione fosse infermo, e se egli per altra ragione indipendente dalla sua volontà mancasse in quel giorno, come si fa?

Desidererei che invece si dicesse che in caso di mancanza (genericamente) si legga il discorso da chi adempie le funzioni di procuratore generale, e ciò perchè il procuratore generale di cui parla la legge, ed al quale affida il discorso inaugurale è una figura, una personalità, non è una persona, non individuo, è l'organo scelto dalla legge per leggere il discorso inaugurale, onde render conto del modo come la giustizia è stata amministrata nel corso dell'anno precedente.

E, poichè ho la parola, mi si permetta di aggiungere qualche cosa intorno al quesito dell'abolizione o meno del discorso inaugurale

presso le Corti di appello, anzi abolizione del discorso inaugurale intieramente.

Io non fo più parte della magistratura, essendo collocato a riposo; tuttavia ringrazio il senatore Finali che con tanto nobili parole ha sostenuto la necessità che il discorso inaugurale vi sia anche in riguardo alle persone che appartennero alla magistratura e che furono lustro della magistratura stessa, non nel senso ristretto di sette o otto funzionari soltanto, come ieri fu detto, ma in maniera generica, nel senso che la capacità di fare il discorso inaugurale appartenga a tutti coloro che furono creduti adatti di stare a capo della Procura generale.

Onorevoli colleghi. Che cosa si deve fare col discorso inaugurale? È questo il quesito che si è proposto quando si poneva la questione dell'abolizione, dicendosi alla fin fine che con questo discorso si lascia il tempo che si trova, e non si produce nulla di utile effettivo per l'amministrazione della giustizia.

Io credo in verità che questo non sia. È vero bensì che nella legge d'ordinamento giudiziario colla quale si prescrive ogni anno all'apertura, dell'anno giudiziario di fare il discorso inaugurale, non si dice che cosa si deve fare e si deve dimostrare con questo discorso, ma la legge dice abbastanza quando si esprime così: *per render conto del modo come la giustizia fu amministrata*. Sul modo d'intendere queste parole della legge, è la storia che può ammaestrarci.

Si cominciò col fare un discorso che si potrebbe chiamare una cerimonia, una festa di famiglia, affinché la magistratura innanzi alla pubblica opinione potesse, o consolarsi del proficuo lavoro fatto in un anno, o deplorare quello che non avvenne secondo la legge prescrive. E se il discorso inaugurale dovesse limitarsi solamente a questo già sarebbe qualche cosa d'importante, ma a quel tempo in cui cominciò questa disposizione di legge ad aver vigore specialmente in Italia, si pensò che forse il concetto della legge era esiguo, e nel momento in cui la statistica era ancora bambina, si enumerarono semplicemente le cose fatte, e poi si divagò in dissertazioni giuridiche, utili, se si vuole, ma fuori di proposito; e questo sistema, che fu adottato anche altrove, era in vigore nel Belgio anche fino a pochi anni fa, quando lessi un discorso inaugurale del procu-

ratore generale di Bruxelles, il quale si occupò del modo come la legislazione belga trattava i folli; cosa che non so come entrasse nell'amministrazione della giustizia.

Si comprende però che il discorso inaugurale interpreta i termini della statistica con l'utilità prossima all'amministrazione della giustizia stessa.

Ed ecco perchè si desidera, si chiede e si pretende che il discorso inaugurale volga alla dimostrazione che la legge fu applicata come era intenzione del legislatore. E tanto la persuasione in questo senso fu generale che si ritenne non potersi nel discorso inaugurale uscire dai limiti dell'amministrazione pratica della giustizia; cosicchè i procuratori generali, che sono i rappresentanti della legge, sono essi che, nel narrare i fatti avvenuti nell'anno, devono riferire come specialmente i nuovi istituti abbiano funzionato.

Chi volete che lo dica questo, se non il procuratore generale, il quale sorveglia tutto quanto involge l'amministrazione pratica della giustizia? Non doveva, per esempio, il procuratore generale segnalare tutti gli effetti della attuazione del novello Codice penale avvenuta nel 1890?

Ultimamente sorse, sotto il ministro Finocchiaro-Aprile, la necessità di sapere come si potesse migliorare la legge che riguarda il rimedio della revisione delle sentenze penali, ed egli con apposita circolare invitò i procuratori generali ad esporre i loro concetti nel discorso inaugurale imminente.

Se nei discorsi inaugurali non si dovesse parlare di cose che escano dalla statistica, e che riguardino le possibili novità legislative, non si sarebbe certo permesso un invito simile al Guardasigilli che sorveglia il modo come la legge sia rispettata e attuata.

I procuratori generali si occuparono naturalmente di quella materia e si ebbe così una raccolta certo non disprezzabile di pensieri e di studi intorno ad un argomento veramente di grande rilievo.

A questo punto chi non direbbe, come io affermo, che il discorso non sia solamente una cosa da conservarsi, perchè utile, ma anche che sia una istituzione eminentemente liberale? E liberale davvero perchè dai segreti dei giudizi, dai segreti dei processi, dal modo come in si-

lenzio si è attuata l'opera del magistrato, si passa con esso a render conto al paese del come la giustizia sia stata fatta.

Signori colleghi, io ora avrei finito di tediare il Senato, ma voglio aggiungere ancora una osservazione e cioè che la presente questione fu posta innanzi all'altro ramo del Parlamento l'anno scorso,

Allora si riuscì ad abolire i discorsi presso i tribunali. E perchè? Perchè il circondario che è la giurisdizione del tribunale è cosa troppo esigua di fronte all'arduo problema a cui deve por mano un procuratore generale di Corte d'appello, che sovrasta con la sua diligenza e con la sua operosità ad una larga amministrazione di giustizia qual è quella del distretto, nella quale quella dei circondari è compresa. Si vide allora che il lasciare anche ai procuratori del Re libertà di parola intorno al modo di funzionare della legge imperante sarebbe stato un diminuire l'importanza del tema ed è evidente che per implicito si volle conservare al solo procuratore generale la facoltà, anzi l'obbligo, di fare il discorso inaugurale, ond'è che ritornare dopo sì breve tempo su una questione già risolta, sia pure implicitamente, non mi sembra nè corretto, nè prudente.

Queste sono le brevi considerazioni che io volevo presentare all'attenzione del Senato, e son certo che, modificato il comma dell'art. 4 in quanto alla rappresentanza del procuratore generale del Re, anche quando non si tratta di vacanza di posto, si passerà oltre alla discussione degli articoli successivi, senza per nulla modificare il disegno di legge, per quello che si riferisce ai discorsi inaugurali presso le Corti di appello e le Corti di cassazione.

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle ferie giudiziarie.

MELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELE. Malgrado l'autorità grande degli onorevoli oratori che mi han preceduto, io continuo a ritenere che avversario irreconciliabile, deciso, dei discorsi inaugurali dovrebbe essere il ministro Guardasigilli, chiunque egli sia. Quando i termini di questi discorsi non possono ben determinarsi; quando un altissimo ed illustre magistrato, il Capaldo, viene qui — dopo tanti anni — a chiedere come legislativamente abbia ad interpretarsi l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario — la qual cosa vuol dire che l'articolo stesso è fuori della coscienza giuridica — quando è risaputo che i risultati statistici — cui, per antico consenso, più specialmente debbasi mirare in quei discorsi — sono opportuni pretesti agli studiosi di manifestare le loro speciali convinzioni giuridiche, ed i loro speciali sistemi scientifici, ed agli altri, che tali non sono, per rallegrare il sempre scarso uditorio con confusionarie elucubrazioni, io mi domando se non sia miglior consiglio quello di abolire addirittura queste esercitazioni retoriche. Imperocchè questi discorsi a me sembrano una prova, non richiesta, d'esame, a cui parecchi magistrati si abbandonano, lusingati dalla speranza che la Commissione consultiva dell'avanzamento possa tenerne conto per la loro promozione; senza riflettere che un discorso, anche quando è buono, non è una buona sentenza, nè una buona requisitoria. E dicevo che gli stessi Guardasigilli non dovrebbero desiderarli questi sfoghi accademici, però che spesso si è visto — con quanto prestigio della giustizia è facile intendere — che taluni magistrati, pur di alto valore, si sono lasciati andare a critiche e censure, talvolta feroci, sulle stesse leggi proposte dal Guardasigilli, e votate dal Parlamento — su quelle leggi appunto ch'essi nei primi avevano il dovere di eseguire e di fare eseguire. A che addurre esempi? Questi scontri si sono verificati assai spesso. Certo nessuno pensa d'impedire al magistrato di esporre il pensiero suo sul lavoro legislativo fortunato o infelice del ministro: ma, se crede, lo faccia per suo conto, e scriva pure delle monografie,

e queste mandì poi, più utilmente, alla Commissione consultiva. Ma manifestare le sue critiche e le sue censure in un momento quando il pensiero suo, pel luogo dov'è esposto, potrebbe apparire il pensiero collettivo della Corte, è atto per lo meno imprudente. E ben farebbe il Senato ad eliminare le occasioni che potrebbero indurre in tentazione parecchi disposti a peccare.

L'onor. relatore di questo disegno di legge, per la parte che riguarda i discorsi inaugurali, pure essendo così dotto giurista e magistrato così giudizioso, non un solo argomento, degno del suo grande valore e della sua illuminata esperienza, ha saputo trovare. Egli ha detto: lasciamoli andare questi discorsi, tanto e tanto talvolta ve ne furono anche dei buoni.

E, per dir cosa grata a tutti noi, ha ricordato un discorso memorando dell'illustre nostro Presidente. Ma non ha pensato l'onor. Lucchini che, citandone uno solo — e pochi altri potendone ricordare — egli è venuto, contro ogni sua volontà certamente, in questa desolante conclusione: se i discorsi buoni sono tanto pochi, mentre moltissimi sono i magistrati di alto intelletto, vuol dire che la gran parte di costoro in queste inutili esercitazioni accademiche si sono trovati a disagio. Ed allora perchè condannare i magistrati a fare delle prove che danno tali risultati? Ripeto anch'io che ci furono talvolta discorsi di straordinaria importanza, ma coloro che li pronunziarono dovettero saltare i cancelli segnati loro dall'art. 150. Ma allora si ebbero delle belle e buone monografie sopra speciali argomenti, e non veri e propri discorsi inaugurali, irti di cifre e di arbitrarij comenti sulle medesime.

E concludo. Noi abbiamo visto due altissimi magistrati, che torno a nominare a cagion d'onore: l'onor. De Marinis, che si è mostrato entusiasta dei discorsi inaugurali, e ne ha ricordato qualcuno; e l'onor. Capaldo che non riesce ancora a intendere — lui così sapiente — la portata vera dell'art. 150. E il fatto, che due così illustri magistrati non riescono a intendersi, non è la prova più eloquente che quei benedetti discorsi non hanno più ragione di essere? E se così stanno le cose, a che varrebbe, onor. ministro — a parte il suo grande valore — la sua florida e persistente giovinezza,

se essa non le desse la forza e l'energia di tagliar corto ad una consuetudine già vecchia ed antiquata, che ha così scarso consenso anche tra' magistrati?

E non ho altro da aggiungere.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. In verità dopo le splendide parole dette dall'on. Finali, ed il discorso così intellettuale e analitico tenuto dal senatore De Marinis, potrei dispensarmi dall'aggiungere altro. Farò solo poche altre e brevi considerazioni per meglio dimostrare, a mio avviso, l'equivoco, a non dir altro, in cui versano gli esimi colleghi che hanno proposto o sostenuto la soppressione dei discorsi inaugurali dei procuratori generali.

Personalmente, è piuttosto curiosa la situazione nella quale mi trovo, io che passo per non aver buon sangue verso il Pubblico Ministero, e son qui a patrocinare una disposizione di legge, che torna a suo lustro e decoro, di fronte a rappresentanti autorevolissimi del medesimo Pubblico Ministero che la combattono. Senza dubbio il nostro collega senatore Capaldo, non ha avuto in animo, nel propugnarne la soppressione, di voler sbarazzare il Pubblico Ministero di un tedioso fardello; certo, se egli fosse convinto dell'utilità e della convenienza del discorso, sarebbe il primo a sostenerlo. È però notevole che i signori rappresentanti del Pubblico Ministero, nella grande maggioranza, vi son contrari.

E mi è capitato sott'occhio anche in questi giorni il discorso di un procuratore generale, che mi guardo bene dal nominare, che addirittura ha messo perfino in ridicolo la disposizione di legge che lo prescrive: cosa che fa una certa impressione, perchè, non pareva che fosse proprio quello il momento più opportuno, nel proferire il discorso inaugurale, di screditarlo, dinanzi al pubblico a cui lo rivolgeva.

Son due, infatti, le ragioni per cui i procuratori generali vi si mostrano ostili: l'una, tutta umana e anche, se volete, un po' troppo umana, ossia il desiderio di liberarsene, poichè ormai siamo giunti a questo, che ciascuno cerca di fare il minore sforzo possibile; l'altra ragione è quella che non se ne intendono veramente il significato e la funzione (*Approvazioni*)

Ora io debbo fare una confidenza al Senato, che cioè durante ben venti anni mi sono assiduamente consacrato allo studio di questi discorsi, e ogni anno mi davo attorno a farne l'esame comparativo, che, per quanto pareva, non riusciva privo d'interesse; tant'è vero che, poco dopo averne io iniziato l'esperimento, nel 1882, quando si istituì la Commissione per la statistica giudiziaria, fra i compiti che le si assegnarono, vi fu appunto questo di esaminare annualmente siffatte relazioni del Pubblico Ministero e riferirne al ministro.

E ogni anno, infatti, questo esame ebbe luogo, e da parte di uomini autorevoli, con risultati non disprezzabili. Vero è però, che lentamente, anno per anno, i discorsi andarono decadendo; così che, riferendone io stesso non è guari, conchiudevo col non poterne ricavare quasi alcun risultato.

Non è esatto peraltro il dire che in passato pochi procuratori generali sapessero adempiere al loro compito e presentare lavori pregevolissimi. No, nei primi tempi anzi la grande maggioranza di questi discorsi era fatta, non solo con impegno, con zelo e intelligenza, ma in conformità al precetto di legge; ed è per questo che allora gli studiosi, cominciando da me, modestissimo, ne facevano argomento di esame e di studi, e per questo il lavoro della Commissione di statistica giudiziaria riusciva interessantissimo. Fu solo da ultimo che gradatamente andarono pur troppo degenerando, per tante ragioni che sono generali alle nostre amministrazioni, compresa la giudiziaria, e che io non voglio qui neppure accennare, e per ragioni anche particolari al modo con cui oggidi funziona il Pubblico Ministero in Italia, di cui io son ben lontano dall'essere avversario. Io soltanto lo concepisco in un modo che forse a tutti i funzionari del Pubblico Ministero non potrà far piacere; cioè in modo distinto e separato dalla magistratura giudicante, perchè in questa separazione e nella dipendenza immediata del Pubblico Ministero dal Governo, vedo uno dei principali presidii della indipendenza della magistratura (*Approvazioni*).

Gli onorevoli Vischi, Levi-Civita e Beneventano parlarono della relazione di cui trattasi come di un detrito di vieti tempi, come di un mezzo odioso di controllo e di diffidenza verso la magistratura. Ma il senatore Finali ha con-

futato così esaurientemente e brillantemente tale assunto, che io mi guarderò bene dall'aggiungere altre parole a questo riguardo. L'onorevole Vischi aveva già fatto quest'appunto nell'altro ramo del Parlamento, e forse equivocò dicendo che, in tale occasione fu per colpa o per merito mio che la sua causa non potè trionfare...

VISCHI (*interrompendo*). No, no, è proprio così: ella si oppose.

LUCCHINI L., *relatore*. Può anche essere, giacchè è ormai passato tanto tempo, e si dimenticano tante cose. Il fatto si è che l'onorevole Vischi presentò un disegno di legge per la vagheggiata soppressione e ne fece lo svolgimento; ma non credo che si sia andati più in là. Ricordo anzi che il ministro d'allora, l'onorevole Finocchiaro-Aprile, sul punto di cui stavo facendo cenno, rispose all'onor. Vischi, ammettendo come degli abusi, delle intemperanze, delle esorbitanze non si potessero negare, ma promise che vi avrebbe posto rimedio. Infatti, poco tempo dopo, egli emanava una ben concepita circolare, nella quale invitava il Pubblico Ministero ad astenersi, fra l'altro, «da inutili discettazioni, da critiche intempestive e da polemiche», attenendosi meglio a quanto prescrive l'art. 150. Disgraziatamente anche codesta circolare andò a far compagnia a tante altre, le quali, nel nostro paese, lasciano il tempo che trovano.

O non è già un discorso fatto pubblicamente che il Pubblico Ministero può esercitare una influenza, una pressione sulla magistratura giudicante. Mio Dio, dicendo questo...

VISCHI. Questo non lo pensa nessuno.

LUCCHINI L... ho piacere che anche il mio buon amico senatore Vischi lo riconosca; sebbene ieri e da più parti si facesse intendere tutt'altro, risalendo anche alle sue origini storiche. E veramente fiscali e antipatiche sono codeste origini; ma è altrettanto vero che oggi questo discorso non ha più niente da fare con quello che si pronunziava innanzi ai Parlamenti francesi.

L'onor. Vischi, così dotto in materia, mi potrebbe facilmente far la storia di tante e tante istituzioni sociali che oggi non sono più quel che erano un tempo. Dunque, parlare di una influenza che il discorso può esercitare sulla magistratura giudicante è un non senso e

godo che lo riconosca anche il senatore Vischi. Sono di ben altra natura le influenze che il Pubblico Ministero può esercitare sulla magistratura; e chi è pratico della materia lo sa bene e potrebbe citare un'infinità di casi e di esempi.

E allora, domando all'onor. Vischi, perchè, invece di chiedere la soppressione, intorno a cui da tanto tempo vi affaticate, del discorso inaugurale, non chiedete piuttosto quella addirittura del Pubblico Ministero?

Io ricordo invece che soltanto nei reggimenti liberali noi troviamo ora questi discorsi o forme analoghe di resoconti che mettono in grado il paese di apprezzare il modo come la giustizia si amministra. E se il discorso, benchè diversamente foggiato, lo troviamo anche nel Reame di Napoli, con una serqua di uomini insigni che lo illustrarono, ciò avvenne perchè ivi pure, sebbene in un reggimento autocratico, l'amministrazione della giustizia vi era tenuta in alto grado di dignità, così da formare dello stesso Pubblico Ministero, in mancanza di altre garanzie, un giudice in missione.

L'onorevole Beneventano accennava che, dovendosi in questi discorsi parlare del bene e del male e dire anche degli abusi che si commettono, tutto ciò non riesce affatto opportuno come argomento per una manifestazione pubblica, essendo preferibile che, come suol dirsi, i panni sudici si lavino in famiglia. Se egli avesse la bontà di riguardare attentamente la disposizione dell'art. 150, troverebbe che appunto nella seconda parte di quell'articolo si stabilisce che, successivamente al discorso fatto in pubblico, in Camera di consiglio, il Pubblico Ministero accennerà agli abusi, agli inconvenienti che fossero avvenuti nell'amministrazione della giustizia durante il corso dell'anno.

Gli onorevoli senatori Levi-Civita e Capaldo insorgono benanco avverso la teatralità e vanità della cerimonia. Ma queste son parole; e perchè allora non chiediamo pure l'abolizione di tutte le solennità e feste civili, di tutto ciò che abbia carattere di manifestazione pubblica nelle amministrazioni e istituzioni sociali, cominciando dalla inaugurazione delle sessioni legislative e parlamentari? O che la sola amministrazione della giustizia non debba avere i suoi pubblici fasti? Andate a vedere in Inghilterra, che pure è un paese maestro a tutti e

di libertà e di serietà, andate a vedere con quale e quanta solennità pubblica si accolgono nelle contee i magistrati che vengono a presiedervi i giudizi popolari, con tali forme e manifestazioni che possono sembrare financo eccessive e che si spiegano soltanto per le inveterate consuetudini e tradizioni.

Sia pure che col tempo, io non l'escludo, si arrivi a sopprimere qualunque manifestazione di questo genere: anzi, io sono precisamente in quest'ordine di idee.

Ma ritengo che non sia venuto ancora il momento e che non si possa farlo dall'oggi al domani senza compromettere il prestigio popolare delle istituzioni.

L'on. Capaldo ha fatto un dilemma: o questo è un discorso vano, e non occorrono molte parole per dimostrarne l'inutilità; o esso deve avere un contenuto, e questo non può essere che statistico. E allora a che pro mantenere una tale solennità destinata soltanto per fare e udire un discorso così arido e tedioso?

Se deve essere una mera esposizione ed elucubrazione di cifre, meglio assai farne argomento di una relazione interna, corredata dei suoi bravi prospetti, delle sue brave tabelle, da confezionarsi in cancelleria, che il procuratore generale trasmetterà senza rumore al ministro e alle Commissioni tecniche e amministrative. Questa non è materia che possa interessare il pubblico e giustificare la solennità dei discorsi inaugurali.

Ora ecco appunto dove sta l'equivoco.

Cominciamo a dire che, se il discorso in questione dovesse essere un lavoro essenzialmente ed esclusivamente statistico, nello stretto senso della parola, potrebbe non essere compatibile con l'indole dei funzionari cui n'è affidato il compito. Si è andato chiamando relazione statistica, ma per una di quelle mutue consuetudini di espressioni che trovano origine in un concetto unilaterale delle cose.

Ora altro è la vera e propria statistica, altro è il lavoro che incombe ai procuratori generali per l'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario.

Non è un lavoro statistico vero e proprio, che soltanto pratici del mestiere, uomini di scienza possono compiere, che si chiede ai funzionari del Pubblico Ministero, i quali, se anche di alto ingegno e capacità, possono non

avere l'attitudine necessaria per questi studi. Io che pure vi porto molto amore lo dico con discreta conoscenza della materia, che la statistica non è da tutti, ma richiede attitudine, vocazione e pratica che difficilmente, tranne singolari eccezioni, si trovano anche nei maggiori e più svegliati ingegni.

No, la relazione dei procuratori generali non deve essere relazione tecnicamente statistica. Certamente essa avrà bisogno di cifre, avrà bisogno di dati, perchè il numero è necessario quale espressione di un complesso di fenomeni e di fatti. Ma questo sarà soltanto uno dei coefficienti del lavoro, che deve compiere il procuratore generale, non già l'oggetto principale su cui egli deve versare l'ingegno e lo studio. Il procuratore generale deve esporre tutto ciò che è avvenuto nell'amministrazione della giustizia, tutto ciò che è passato sotto i suoi occhi, tutto ciò che è stato argomento di sue cure e providenze. Deve passare in rassegna i fatti, i fenomeni sociali e giudiziari, studiarne le cause, esaminarne gli effetti, esporre la tela del proprio operato, i risultati della sua azione, con opportuni raffronti in ragione di tempo e di luogo; e mettiamoci anche lo studio della giurisprudenza, ma non per farne una censura ostile alla magistratura, bensì uno studio obiettivo e anche qui, se occorre, comparativo; e mettiamoci ancora, se volete, qualche accenno su eventuali lacune o imperfezioni legislative, ma con quel tatto e quella discrezione che devono esser propri dell'ufficio. Ecco il materiale del discorso inaugurale, che non pare possa riuscir arido, nè scarso, nè privo d'interesse. Ed ecco in qual modo il nostro illustre Presidente potè far quindici o venti di tali discorsi, sempre nuovi, sempre colmi d'interesse e di attrattive, perchè ogni anno avvengono fatti nuovi e nuovi fenomeni, che costituiscono inesaurevole la fonte delle ricerche e dello studio.

Il discorso inaugurale dev'essere il risultato non di uno sforzo dell'ultim'ora, del lavoro artificiale di quindici o venti giorni di applicazione, ma dell'opera compiuta durante tutto l'anno, e venir fuori senza fatica dalla mente e dalla penna del procuratore generale, quale frutto dell'azione da esso spiegata nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli è per questo che il disegno di legge prescrive che il discorso inaugurale sia fatto per-

sonalmente dal procuratore generale, perchè non si può concepire che un sostituto, il quale non è altro che un suo parziale collaboratore, per quanto possa essere di ingegno elevato, abbia in mano le fila dell'ufficio, la direzione e la vigilanza degli affari, e sia in grado di adempiere siffatto compito.

Ieri si è detto e anche oggi si è ripetuto, che, se ci sono stati procuratori generali eminenti, quali i De Falco, i Conforti, i Costa, i Marvasi e tanti altri, che pronunziarono discorsi interessantissimi, ciò avvenne perchè fecero di loro testa e lasciando libero corso al loro ingegno. Non è vero. I migliori discorsi del genere furono sempre quelli che più si attenero alla legge e che meglio seppero interpretarla e vivificarla.

L'onorevole senatore Levi-Civita disse che il ministro Orlando, con la legge del 1907, ha già recato un colpo mortale all'istituto del discorso inaugurale, sopprimendo quello del procuratore del Re; e lo ha sollecitato a compier l'opera, sopprimendolo del tutto. No, onorevole senatore Levi-Civita: quello che ella dice non è esatto. Il provvedimento del 1907 fu ottimo, appunto perchè sfrondò questa istituzione da ciò che poteva essere meno utile e conveniente e più esposto alle critiche che si sono venute facendo. Furono soppressi i discorsi dei procuratori del Re, e conservati quelli dei procuratori generali, che veramente assumono l'importanza e la dignità che loro conferiscono il grado del magistrato che li pronunzia e la estensione del territorio su cui vertono.

Non dunque indebolito, ma rafforzato ne è uscito da quella riforma il discorso inaugurale.

Si è voluto anche approfittare della mia conclusione di ieri.

Certamente io non sono entusiasta e non reputo che sia un'assoluta necessità questo discorso; ma altro è dire questo, altro è dire che non sia utile, perchè dalla necessità alla utilità corre un buon tratto. Se i discorsi inaugurali non esistessero, forse non sarei io che li propugnerei; ma dal momento che esistono, dico che ne sarebbe pregiudizievole e infausta l'abolizione. Infausta e pregiudizievole perchè sarebbe come dar causa vinta all'arbitrio, alla scorrettezza nella interpretazione della legge; sarebbe come darla vinta a quei signori procuratori generali i quali

hanno fatto meno esatta applicazione del pre-cetto di legge, e così, dopo di averlo esautorato, ne avrebbero determinata l'abrogazione. Non sarebbe plausibile, dico io, privare l'Amministrazione della giustizia di quest'ultima solennità; di questa manifestazione pubblica che essa tuttora conserva e che rappresenta e consacra l'alta dignità e autorità della magistratura, e rappresenta ancora e consacra quei sentimenti di solidarietà e di fratellanza fra la magistratura e la curia, tra la legge e la scienza, così fecondi per la giustizia e per la civiltà. (*Approvazioni vivissime*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. On. senatori. Io mi felicito, dirò anzi, mi onoro di aver dato occasione con un mio disegno di legge ad una discussione così ampia, così alta e così degna dell'assemblea, dov'essa si è svolta, quantunque io debba per sincerità dichiarare che il mio merito nell'aver dato incitamento a questa discussione sia stato molto scarso, perchè il disegno di legge non vi si riferiva che in modo molto, ma molto indiretto. L'articolo, a proposito del quale la discussione si è svolta, riguarda soltanto lo spostamento dell'inizio dell'anno giudiziario, che io, accogliendo un voto che fu autorevolmente manifestato proprio in quest'Aula, io avrei disposto fosse stabilito col principio della ripresa degli ordinari lavori (senza per altro determinarla), e non già, come ora avviene, dopo una interruzione di essi. Giacchè, voi lo sapete, presentemente si riprende a novembre il lavoro giudiziario; ma nei primi di dicembre lo s'interrompe per la formazione nuova degli uffici giudiziari delle nuove Sezioni, arrestandosi così da parte dei presidenti di Sezione l'accoglimento delle cause, perchè nella propria Sezione viene a modificarsi il personale. A eliminare questo inconveniente, indubbiamente grave, tende l'articolo che ora si discute. Ma a proposito di questo articolo l'onorevole relatore, desideroso di rendere più elevata e solenne la funzione, cui dà occasione il principio dell'anno giuridico, ha trovato la opportunità di proporre che il discorso inaugurale sia detto personalmente dal procuratore generale. Come si vede, dunque, qui l'occasione è

stata molto indiretta; ma io mi affretto a soggiungere: *felix culpa*, chè ha potuto dar luogo a discussione così importante e degna; e questo io dico, riferendomi a tutti gli oratori che hanno parlato, senza distinzione di quelli favorevoli e quelli contrari alla soppressione. Volendo io ora manifestare il mio pensiero, intenderà il Senato il grandissimo imbarazzo, in cui mi trovo dopo il discorso dell'onorevole relatore, discorso così esauriente che ha esaminato la questione sotto tutti gli aspetti, discorso di uomo, che nelle aule giudiziarie ha vissuto e vive, e, aggiungo, nobilmente e utilmente. Si comprende, quindi (e questa mia affermazione proprio davvero non è una risorsa oratoria), come io non abbia altro da aggiungere, dopo quel discorso.

Debbe, però, a titolo direi quasi di fatto personale, rilevare uno degli argomenti detti dagli onorevoli contraddittori, il quale in certo modo mi tocca; e sebbene anche di esso l'onorevole Lucchini si sia occupato (l'ho già detto e torno a ripeterlo, che alle argomentazioni dell'onor. Lucchini nulla posso io aggiungere di nuovo) nondimeno mi sarà lecito di tornarvi su, perchè costituisce, come ho accennato, quasi un fatto personale per me.

L'onorevole Vischi e l'onor. Levi Civita hanno detto che come io ebbi il merito (ripeto la loro espressione, e li ringrazio anche in questa occasione per le gentili parole, che mi hanno rivolte) di avere, dopo lunghissima discussione, abolito il discorso inaugurale dei tribunali, dovrei pure aver quello di abolire i discorsi anche delle Corti di appello, quasi come conseguenza naturale e necessaria del primo provvedimento; nè poi mi stupirei ch'essi si riservino di esortare l'altro ministro, che verrà - speriamo - fra breve, suggerendogli: abolite pure i discorsi delle Cassazioni. (*Si ride*).

Ma, onor. Vischi, io le dichiaro che non considerai già fin d'allora questa questione dei discorsi inaugurali come una spesa che si ripartisce in più bilanci, o come una imposta il cui aggravamento si predispone anno per anno. Io non la considerai allora così la questione; nè la considero così ora, presentemente. Sicchè, sotto un certo punto di vista, avrei quasi una pregiudiziale da opporre alla proposta dell'onorevole Vischi: intendo una pregiudiziale di merito, come diciamo noi legali, non semplice-

mente nel senso formale e stretto della parola. Non mi sembra, infatti, conveniente che il potere legislativo deliberi oggi, a così breve distanza di tempo, in maniera diversa da un'altra deliberazione, i cui effetti pregiudicarono, per così dire, la questione attuale, nel senso di ritenere che questi discorsi nelle Corti di appello dovessero essere conservati.

Allora si riconobbe che i discorsi inaugurali dei tribunali fossero veramente un di più, qualche cosa di non tollerabile; e, in verità, non si aveva torto, poichè in tal caso la questione di quantità diveniva questione di qualità. Ed effettivamente si comprende come fosse perfettamente inutile un vero *bis in idem* l'imperversare simultaneo, quasi contemporaneo, sullo Stato e sugli uditori italiani di 163 discorsi, giacchè 163 tribunali noi abbiamo, mentre poi avevamo i discorsi dei procuratori generali, nei quali si riassume tutta l'opera, tutta l'attività, che svolgono le Regie Procure, alla dipendenza delle Procure generali. Era, quindi, perfettamente compatibile e logico, anzi veramente logico, che allora io, nel proporre l'abolizione dei discorsi inaugurali dei procuratori del Re, intendessi, ed il Parlamento con me, che i discorsi dei procuratori generali fossero conservati. Ora, se questo il Parlamento deliberò, appena un anno, o poco più d'un anno fa, è possibile, è conveniente, è coerente per il legislatore, a così breve distanza, ritornare sulla medesima questione e quasi mostrarsi pentito del voto dato? Ma quali elementi, quali fatti, durante questo brevissimo periodo di esperimento, sono intervenuti, perchè il Parlamento abbia a mutare così presto di opinione? E detto ciò, io nel merito della questione non avrei che da ripetere le cose dette dall'onorevole Lucchini, col timore di annoiare il Senato.

Ragioni storiche — si dice — antiche tradizioni, relitti di tempo, in cui il discorso inaugurale era una specie di controllo del potere esecutivo sulla magistratura, possono solamente confortare l'istituzione di tali discorsi.

Ma bene a questo proposito ha osservato l'onor. Finali, la cui grande autorità mi è venuta in soccorso, e di questo lo ringrazio; bene ha egli osservato che l'istituto giuridico si trasforma. Or, se dovessimo considerare in odio alla sua origine ogni istituto, si dovrebbe, in-

tanto, cominciare col sopprimere il Guardasigilli, perchè l'origine storica del Sigillo dello Stato risale a quei tempi, in cui i capi di Stato non sapevano scrivere, sì che potrebbe dirsi che la conservazione di questo istituto sia la più grande offesa verso i Sovrani contemporanei; mentre, invece, ora l'istituto dell'apposizione del Sigillo funziona in relazione con l'istituto moderno della promulgazione della legge ed è l'attestazione solenne e formale dell'esistenza di essa.

Ma viene qui l'argomento fondamentale, accennato dai vari oratori, e soprattutto dall'onor. Capaldo, che ha impressionato il Senato per l'alta e meritata autorità del posto, che così degnamente egli occupa. Ma questi discorsi — egli ha domandato — che contenuto possono avere? Ma spiegateci — egli ha chiesto — che cosa dobbiamo dire?

Anche a questa obiezione è stato risposto; ed io sono costretto a fare il ripetitore. C'è un testo di legge, il quale è abbastanza chiaro; ma, se pure in qualche punto non fosse chiaro, non ha — io domando — per sè il commento, l'illustrazione di una prassi, che nella sola Italia è semisecolare, e che se risaliamo poi agli istituti, da cui è derivata, è più che secolare, perchè in Francia questa istituzione ha vita da ben quattro secoli?

Ora, francamente, dico: l'onor. Capaldo doveva indubbiamente cedere ad un movimento oratorio nel dir questo, perchè se dovessi prendere alla lettera il suo dubbio, dovrei esclamare: ma come, altissimi magistrati, i quali hanno una legge commentata dalla prassi, domandano ancora, dopo mezzo secolo, che cosa la legge contenga?

E quello che la legge contenga è stato detto e non voglio ripeterlo. Qualche volta si abusa. È stato detto; ma da quando in qua per l'abuso si sopprime una legge? E aggiungerò una osservazione, che non credo mi metta in dissenso con l'onor. Lucchini, poichè non è se non un diverso punto di vista nel considerare una medesima questione. Io dico: il tema di un discorso non può essere dato, come si dà nelle prime classi elementari, sotto forma di tema da svolgersi; dico delle sole prime classi, perchè già nelle classi elementari superiori il tema è libero. Or la libertà del tema porta di per sè stessa un certo movimento. È possibile

negare ad altissimi magistrati la libertà, che è insita nella parola? Naturalmente, quello che è male è l'abuso; e si capisce: tutto dipende dal modo come una cosa vien detta. Anche la critica che dal magistrato superiore può esser fatta ai magistrati dipendenti, se essa è aspra e astiosa, va esclusa, ma non già per l'articolo 150 del regolamento, sibbene per la semplice ragione che non è conveniente il farla. Che se, peraltro, essa vien fatta in forma alta, obbiettiva, serena, intesa esclusivamente a rilevare le deficienze nell'andamento del servizio giudiziario, non trovo affatto ch'essa sia sconveniente o dannosa.

Così in materia di riforme. Se i magistrati intendessero — per così dire — fare dei PRONUNCIAMENTI, nel senso di accogliere o meno una data riforma, farebbero malissimo, perchè mostrebbero di mancar di tatto, di opportunità, di misura; ma se essi, invece, rilevano altamente, nobilmente, obbiettivamente un bisogno della coscienza giuridica contemporanea, non credo, onorevole Vischi, che questo sia un male. Ella dice che si offende la sovranità del Parlamento. Ma lasciamo stare questa ragione; si discute da giornalucoli di provincia, in tono altezoso, questa o quell'altra riforma, e si mandano al Parlamento delle ingiunzioni, quand'anche non sieno delle ingiurie; e vogliamo poi meravigliarci, scandalizzarci se un alto magistrato, nell'esercizio della sua funzione, segnala un bisogno della vita giudiziaria? Dunque, questi eventuali eccessi, di cui tanto si dubita e si teme, io dico che possono essere errori individuali che vanno sorvegliati, ma non deriva da ciò la utilità o la necessità della soppressione dell'istituto.

Quanto alla statistica, è stato detto che è una cosa talmente arida che determina necessariamente il sonno di tutti gli uditori. Abbiamo qui un illustre rappresentante della statistica, l'onorevole Bodio, che certo fremerà nell'interno del suo animo a sentire queste affermazioni, e a dir la verità, ne fremo anch'io. Non vi sono scienze di per se stesse aride e scienze gaie. Io mi sono immensamente divertito nel sentire un matematico che con genialità esponeva le teorie fondamentali della sua scienza e mi sono enormemente annoiato nell'ascoltare un letterato; eppure la letteratura pare piacevole e la matematica noiosa: tutto dipende dal modo come l'argomento si svolge.

La questione è effettivamente in questi termini. I discorsi si fanno bene o male, perchè, in materia di discorsi, io ho la teoria che aveva Rossini per la musica; non credo che ci siano altre specie di discorsi se non i buoni e i cattivi. La questione è tutta qui.

L'onor. Vischi ieri, nello svolgere, col calore oratorio che lo distingue, la sua tesi, disse cosa che a me arrivò con un'impressione, diciamo pure la parola, un'impressione denigratoria del Pubblico Ministero, per quanto attiene all'adempimento di quest'ufficio...

VISCHI. Domando la parola.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Non le consento il fatto personale (*ilarità*), poichè mi proponevo di aggiungere subito che, in una spiegazione, che gentilmente egli, oggi, ha voluto darmi, ha chiarito il suo concetto, nel senso che questa constatazione d'inutilità egli disse obbiettiva, non soggettiva...

VISCHI. Dissi inutilità del discorso, non degli uomini.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Benissimo. Solo osservo che non fui io il solo a ricevere quella impressione, perchè anche l'onor. Finali, che le sta accanto, nelle sue nobili parole, interpretò le parole dette ieri dall'onor. Vischi, proprio nel modo come l'avevo io interpretate, e così pure il relatore.

Ad ogni modo, sia obbiettiva o soggettiva, la portata della osservazione dell'onor. Vischi, la questione è questa: i discorsi sono o non sono utili?

Ora tutti hanno riconosciuto che fra questi discorsi ve ne sono stati di quelli, che hanno avuto un'importanza straordinaria, ed hanno lasciato orme solenni nella nostra scienza. Non farò nomi di viventi, ma mi si consentirà un ricordo, che tocca le discipline che io a preferenza ho coltivato e che a preferenza amo, e alle quali spero di tornare, quelle amministrative. Il discorso del procuratore generale Auriti, sulla giustizia amministrativa, fu un discorso che per 20 anni fece testo; noi non citavamo dalle cattedre che quell'opinione e altri parecchi di questi discorsi vi furono, perchè l'Auriti ne pronunciava ogni anno, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico...

MELE. Erano monografie.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ci sono, dunque, discorsi di una importanza veramente singolare, che fanno epoca nella scuola delle nostre discipline giuridiche; come ve ne saranno degli altri scadenti: questo nessuno mette in dubbio, e in questo siamo d'accordo. Ma il nostro disaccordo incomincia qui: l'onor. Vischi, in odio ai discorsi scadenti, vuole aboliti anche gli ottimi, mentre, invece, io dico: sopporto gli scadenti, pur di avere degli ottimi. Fo come Domine Dio, che per un uomo intelligente ne crea una diecina... viceversa (*si ride*).

Ma anche a prescindere da questi casi estremi, da quello del discorso singolarmente alto e da quello del discorso eccessivamente sciatto, pedestre e volgare, io voglio soffermarmi su di un altro caso, quello del valore medio di questi discorsi.

Ora io qui affermo con piena e sicura coscienza, che il valore medio di questi discorsi li rende utili. Utili sotto quale aspetto? Non sotto l'aspetto di nuovi trovati, di nuove idee, di rivelazione di geni, poichè di geni ne nasce uno ogni due o tre secoli, ed è naturale che questi procuratori generali non possano darci di simili rivelazioni; ma l'utilità vera, l'utilità media di tutti, nel loro complesso, è il contributo del materiale di fatti e di osservazioni; dei fatti osservati da chi ha vissuto e vive entro di essi.

Può anche darsi che le considerazioni, che i procuratori generali svolgono, al lume dell'assoluta teoria non siano esatte; ma ciò non impedisce che utile e proficuo ne sia il contributo. Ed io assolvo un debito di gratitudine verso questi umili lavoratori, facendo qui una dichiarazione.

Io ho come sistema di preparazione intellettuale il cercare di eccitare il mio cervello, di metterlo in uno stato di sovraeccitazione verso eventuali questioni che mi si potranno offrire; ebbene, come propedeutica alla discussione del bilancio, sapete che cosa io ho fatto? Sono ricorso ai discorsi inaugurali, a questi diffamati discorsi inaugurali e dalla loro lettura complessiva (ed in ciò mi ha servito mirabilmente un lavoro eseguito dal comm. Azzolini per incarico della Commissione di statistica giudiziaria: un lavoro, che può dirsi una relazione delle relazioni) e dalla lettura complessiva di essi

- io dico - ho tratto grande utilità, grande vantaggio. E, perciò, io invito tutti gli onorevoli senatori a consultare la relazione, alla quale ho accennato, e vedranno come vibra, come palpita in essa tutta la materia giudiziaria; vedranno quali sieno le questioni, che più interessano, e come esse sieno sentite e trattate da persone, che non saranno dei geni, che forse sbaglieranno pure in qualche considerazione, ma che passano la loro vita, tutta la loro vita nell'amministrazione della giustizia e ne sentono e ne avvertono immediatamente i bisogni, le deficienze, le necessità. Anche considerato, adunque, il valore, la portata media di questi discorsi, io affermo ch'essi non sono affatto dispregevoli.

Ora che cosa resta contro di essi? Resta il cerimoniale, l'elemento esteriore, al quale mi sembra abbia pure accennato l'on. Bensa, il cui intelletto tanto stimo e che veramente può dire di parlare in nome di un principio positivo, reale.

Egli mi sembra abbia detto: Abbandoniamo tutte queste formalità. Ma anche sotto questo aspetto, io vi dico: non aboliteli i discorsi inaugurali... (*Cenni di denegazione dell'on. senatore Bensa*).

Mi pareva che questa fosse l'intonazione delle sue parole: mi rallegro se così non è. Anche sotto l'aspetto esteriore, dunque, anche per quanto riguarda la cerimonia della inaugurazione, io dico: ma lasciate pure che la giustizia abbia il suo giorno di festa, abbia la sua solennità; lasciate che questa giustizia, che siamo abituati a considerare come il mistero eucaristico nel rito armeno, al di là di una porta chiusa, venga una volta in contatto immediato, diretto con la società, col pubblico. E consentite pure che io lo dica: permettete che queste vecchie tradizioni, queste consuetudini antiche non si distruggano senza una ragione. Noi siamo degli iconoclasti e tutte queste cerimonie le vogliamo distrutte.

E a questo proposito, mi si consenta una osservazione; e la pedagogia me la perdoni. Io ho letto lavori di pedagogisti moderni (e li ho ammirati) circa la opportunità o meno delle premiazioni scolastiche, che si vorrebbero abolite; e in queste letture la ragione è con loro, ma il sentimento mi fa, invece, ricordare con compiacimento quelle ore in cui pal-

pitava nelle nostre anime infantili il sentimento buono e di fierezza pei premi conquistati o di dispiacere e di dolore per i premi perduti. (*Bene, bravo.*)

Non distruggiamo così, senza poi sostituir nulla, ogni tradizione, ogni solennità, perchè tutto questo positivismo, in fondo, non è che qualche cosa di fiacco, di vuoto, di assolutamente sterile, il quale fa decadere tutte le istituzioni.

Invoco dal Senato la salvezza del secolare istituto dei discorsi inaugurali. Speriamo che esso mantenga e rinnovi le sue tradizioni, e non traligni; che se poi non abbia ad esser così, sarà allora il tempo di tornarci su, dopo la cattiva prova, per dire: aboliamo anche questo! (*Vive approvazioni, applausi.*)

PRESIDENTE. La discussione, avendo riguardato il secondo capoverso dell'art. 4, e nessuno avendo chiesto la parola sul primo, pongo ai voti l'articolo stesso per divisione.

Rileggo il primo capoverso così concepito:

« L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo al secondo capoverso. Lo rileggo:

« Avanti la Corte d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale o, essendone vacante il posto, da chi ne adempie le funzioni ».

Su questo capoverso sono stati presentati due emendamenti. Uno dei senatori Vischi e Bensa così concepito:

« L'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario è abrogato ».

L'altro è del senatore Garofalo così concepito:

« Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale, ovvero, sotto la sua direzione e responsabilità, da un magistrato del suo ufficio da lui espressamente delegato, e, nel caso di vacanza del posto, da chi ne adempie le funzioni ».

Ha la precedenza l'emendamento più radicale, cioè quello dei senatori Vischi e Bensa.

Si intende che, ove venisse approvato, resterebbe soppresso il 2° capoverso dell'art. 4. Dato però che l'emendamento fosse respinto,

verrà in discussione l'altro del senatore Garofalo.

Pongo quindi ai voti l'emendamento Vischi-Bensa che rileggo:

« L'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario è abrogato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passeremo perciò all'emendamento del senatore Garofalo che rileggo:

« Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale, ovvero, sotto la sua direzione e responsabilità, da un magistrato del suo ufficio da lui espressamente delegato e, nel caso di vacanza del posto, da chi ne adempie le funzioni ».

Il senatore Garofalo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GAROFALO. Ho già accennate ieri le ragioni per cui ho presentato un emendamento a questo articolo; spero che la formola che propongo oggi sarà accettata dall'onor. relatore e dall'onor. ministro, perchè non si può escludere assolutamente che altri, invece del procuratore generale, possa mai fare il discorso inaugurale senza disconoscere vere necessità di fatto. Vi possono essere ostacoli materiali non solo alla lettura della relazione, ma anche alla preparazione del lavoro da parte del capo dell'ufficio, preparazione che deve necessariamente farsi nell'ultimo mese, perchè la relazione possa contenere tutte le notizie dell'anno, relative all'amministrazione della giustizia.

La disposizione nuova potrebbe creare gravi imbarazzi, poichè essa non tiene conto dei casi di materiale impossibilità, o piuttosto prevedendone un solo, cioè la vacanza del posto, essa esclude implicitamente tutti gli altri. Ma, oltre questo caso della inesistenza, per così dire, in quel momento, della persona del procuratore generale, può darsi che la persona esista *fisicamente*, ma che una speciale condizione di cose si opponga alla preparazione del lavoro.

Potrei fare in proposito centinaia d'ipotesi. Mi limito ad una sola. Suppongasi che un procuratore generale, poco prima del giorno nel quale deve aver luogo la cerimonia inaugurale, sia stato destinato a quella sede ed abbia preso possesso del suo nuovo ufficio. Come questo

caso, possono esservene molti altri, per i quali deve ammettersi necessariamente nel capo dell'ufficio la impossibilità ch'egli rediga personalmente la relazione.

Pertanto crederei che l'articolo dovrebbe essere formulato in questi termini: « Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale (e questa è la norma generale), ovvero, *sotto la sua direzione e responsabilità*, da un magistrato del suo ufficio *da lui espressamente delegato*, e, nel caso di vacanza del posto, da chi lo sostituisce ».

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal senatore Garofalo è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Dichiaro allora aperta la discussione intorno a questo emendamento.

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. A me sembra inutile di stabilire che si dia la direzione e la responsabilità della compilazione di questo resoconto al procuratore generale col dargli la facoltà di delegare questa compilazione, essendovi già la legge comune la quale stabilisce che colui che rappresenta il procuratore generale nel momento della sua assenza od impossibilità, è appunto colui che dovrebbe fare il discorso.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Io prego il senatore Garofalo, a nome dell'Ufficio centrale, di non voler insistere in questa modificazione, la quale toglierebbe ogni valore alla disposizione proposta. Naturalmente essa ha una ragione d'essere in quanto si fa obbligo al procuratore generale di fare personalmente il discorso. Diceva per ciò bene il senatore De Marinis, quando affermava che già la legge attuale stabilisce come in questo caso il discorso lo debba fare il procuratore generale, ma che, siccome non c'è il precetto che egli lo debba fare personalmente, è naturale che succeda quello che avviene oggi e cioè che il procuratore generale se ne disobbliga affidando l'incarico al sostituto.

Che il discorso debba esser fatto sotto la direzione e la responsabilità del procuratore generale si capisce bene, giacchè tutto quello che si fa nel suo ufficio deve esser fatto sotto la

sua direzione e sotto la sua responsabilità. Ma non è questo il concetto della disposizione. Il concetto è che il discorso debba esser fatto personalmente da lui. Se poi avvenga che, per quelle ragioni che sono state accennate dal proponente, per infermità o per altri impedimenti momentanei, il procuratore generale non possa leggere il discorso, ci sarà chi lo leggerà in vece sua; mentre intanto il discorso dovrà esser già fatto, dovrà sempre esser opera sua.

Quindi, o si accetta il concetto della disposizione di legge, e allora essa deve rimanere come sta; o non lo si accetta, e allora varrebbe meglio sopprimerla del tutto.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Comincio con l'osservare che l'emendamento proposto dall'onorevole Garofalo va al di là della motivazione, ch'egli ne ha data, perchè il punto da cui l'onor. Garofalo è mosso è questo: se il discorso dev'essere fatto dal procuratore generale, perchè dovete prevedere soltanto il caso che il posto sia vacante, e non prevedete gli altri casi d'impedimento che non siano quelli della vacanza del posto? Questo è il punto, direi quasi, di partenza logica dell'onorevole Garofalo. Ma la sua proposta non è in corrispondenza con questo concetto, perchè la sua proposta, se l'ho bene intesa, importerebbe questo: che il procuratore generale possa delegare un altro magistrato del suo ufficio a fare il discorso.

Ma allora è manifesto che questo sarebbe il sistema attuale.

Ora, per quanto riguarda le osservazioni originarie del senatore Garofalo, sento l'importanza che esse hanno, perchè vi può essere il caso di impossibilità vera e propria.

Anche il caso d'infermità contemplato dal relatore va distinto. Se si tratta di infermità, come ci auguriamo, breve e di pochi giorni antecedente alla seduta inaugurale, capisco che il procuratore generale debba avere il discorso già pronto e che possa quindi darlo al sostituto, perchè lo legga in quella occasione. Ma data l'ipotesi (*quod Deus avertat!*) che si tratti di un'infermità che dura da lungo tempo prima della seduta inaugurale, non so come la disposizione potrà essere osservata.

Da parte mia, per tener conto di queste varie esigenze, farei una doppia proposta, lasciando al criterio critico della Commissione centrale di accogliere quella che può sembrarle più opportuna.

E la prima proposta sarebbe quella di dire semplicemente nell'articolo: « avanti le Corti d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ». Punto e basta. Il che significa che resta in vigore il diritto comune, e cioè che quando il procuratore generale non può adempiere il suo ufficio, bisogna che lo sostituisca un altro; e quest'altro è il sostituto procuratore generale. E giacchè vedo che parecchi senatori accolgono questa proposta, e che anche l'onorevole Garofalo l'accetta, io sono lieto di aver trovato l'emendamento; e stimo, quindi, superfluo di esporre la seconda proposta, come ho accennato. L'articolo, perciò, suonerebbe così: « Avanti le Corti d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ». Infatti, vi è sempre un procuratore generale; e non può non esservi.

CAPALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO. Io credo che tutto si possa conciliare chiarendo però il concetto nel senso voluto dalla Commissione, della quale sarebbe mantenuta, come mi pare già concordato, la formula: « Avanti le Corti di appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ». S'intende così il capo dell'Ufficio non l'avvocato generale, non chi ne fa le veci; soggiungerei poi: « il quale non può delegarlo ad altri senza giustificati motivi ».

Voci. No, no! Allora siamo da capo!

CAPALDO. La formula è positiva, è un divieto di fare la delegazione.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Onor. Capaldo, se vuol proporre un emendamento, favorisca trasmetterlo per iscritto alla Presidenza.

CAPALDO. Visto che la mia proposta non trova buona accoglienza, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora discuteremo l'emendamento dell'onor. ministro, al quale chiedo se lo mantiene.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Lo mantengo, tanto più che credo esso sia accettato anche dal senatore Garofalo.

GAROFALO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAROFALO. Io ritiro il mio emendamento, ma faccio riflettere che si potrebbe togliere la parola « personalmente ».

Voci: Ma no, no.

GAROFALO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il capoverso dell'art. 4 come è stato modificato dall'onor. ministro:

« Avanti le Corti di appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4 così emendato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare la data del principio del periodo feriale, anche in tempo diverso nelle diverse circoscrizioni, nonchè a dare ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Debbo fare una osservazione in sede di coordinamento. L'art. 6 diventa 5, essendo soppresso l'art. 5; di più parmi sia più logico far precedere all'art. 1 l'art. 2, che così diverrebbe l'art. 1° e viceversa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

(Il Senato approva).

Per le antichità e le belle arti:

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

(Il Senato approva).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908 1909** » (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge e delle tabelle.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 433,795.49 e le diminuzioni di stanziamento, per egual somma, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio	L. +	29,500 »
»	5. Ministero - Viaggi e trasferte al personale. »	+	3,000 »
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta »	+	26,500 »
»	14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	» +	3,500 »
»	16. Compensi per lavori straordinari	» +	11,500 »
»	17. Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	» +	1,000 »
»	19. Spese casuali.	» +	5,000 »
»	20. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle Segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato	» +	3,000 »
»	32. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	» +	58,307 »
»	34. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	» +	116,000 »
»	35. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali coloniali e simili	» +	200 »
»	37. Manutenzione di proprietà demaniali all'estero ad uso di sedi di Regie rappresentanze diplomatiche e consolari	» +	15,500 »
»	39. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	» +	69,000 »
»	41. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	» +	2,000 »
»	43. Scuole all'estero	» +	36,788.49
»	46. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	» +	42,000 »
»	54-ter. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 49 quater dell'esercizio 1907-908 « Maggiore spesa per adattamento ed arredamento del palazzo demaniale ad uso della R. Ambasciata in Berlino »	» +	20,000 »
	Totale	L. +	<u>433,795.49</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L. —	5,807 »
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	» —	2,000 »
»	3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	» —	9,000 »
»	23. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) »	» —	37,500 »
»	24. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) »	» —	76,380 »
»	25. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse) »	» —	4,000 »
»	27. Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse) »	» —	40,000 »
»	28. Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse) »	» —	218,820 »
»	29. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) »	» —	6,000 »
»	36. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	» —	3,000 »
»	42. Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria	» —	1,500 »
»	44. Fitti di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero	» —	24,788.49
»	53. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) »	» —	5,000 »
	Totale	L. —	<u>433,795.49</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 30).

PRESIDENTE. Ora procediamo alla discussione del disegno di legge per « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di dar lettura del disegno di legge e delle annesse Convenzioni.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alle tre Convenzioni, firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa, concernenti:

I. la procedura civile;

II. i conflitti di legge relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali, e sui beni dei coniugi;

III. l'interdizione e i provvedimenti analoghi di tutela.

I.

Convention relative à la procédure civile.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND
 SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC. ETC., ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,
 POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LE ROI
 DE DANEMARK, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
 SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE
 NASSAU, SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ
 LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC. ETC., SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, SA MA-
 JESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET LE CONSEIL FÉDÉ-
 RAL SUISSE:

Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience,

ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

MM. de Schloezer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., Roi Apostolique de Hongrie; pour l'Autriche et pour la Hongrie:

M. le comte Christophe de Wydenbruck, Son conseiller intime et chambellan, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

pour l'Autriche:

M. le chevalier Robert Holzknecht de Hort, chef de section au Ministère impérial royal de la justice;

pour la Hongrie:

M. Gustave Töry, secrétaire d'Etat au Ministère royal hongrois de la justice:

Sa Majesté le Roi des Belges:

MM. le baron Guillaume, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et A. van den Buleke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur-général au Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. J. W. de Gravenkop Castenskjold, Son chambellan, Son ministre-résident près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Arturo de Baguer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Président de la République Française:

MM. de Mombel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand-Duc du Luxembourg, Duc de Nassau:

M. le comte de Villers, Son chargé d'affaires à Berlin;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. F. Hagerup, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale de

droit international privé, président des Conférences de droit international privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. :

M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. E. Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies :

M. N. Tcharykow, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. le baron Falkenberg, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Conseil Fédéral Suisse :

M. G. Carlin, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

I. — *Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires.*

Article 1.

En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'éleveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer par une communication adressée aux autres Etats con-

tractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa 1^{er}, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

Article 2.

La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.

Article 3.

Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Article 4.

L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 5.

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.

Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.

Article 6.

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

1° à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger ;

2° à la faculté pour les intéressés de faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ;

3° à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1^{er}, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.

Article 7.

Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans le cas de l'article 3.

II. — *Commissions rogatoires.*

Article 8.

En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Article 9.

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Article 10.

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Article 11.

L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause.

L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que :

1° si l'authenticité du document n'est pas établie ;

2° si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;

3° si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 12.

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Article 13.

Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Article 14.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Article 15.

Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.

Article 16.

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

III. — *Cautio iudicatum solvi.*

Article 17.

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les Conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution *iudicatum solvi* ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

Article 18.

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'*execuatur* soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Article 19.

Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'*exequatur* se bornera à examiner :

1° si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

2° si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;

3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.

IV. — *Assistance judiciaire gratuite.*

Article 20.

Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Article 21.

Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par

les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçu par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Article 22.

L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

Article 23.

Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3.

Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

V. — *Contrainte par corps.*

Article 24.

La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile

ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

VI. — Dispositions finales.

Article 25.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 26.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 27.

Les Etats, représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à

signer la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 25, alinéa 1^{er}.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 28.

La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le protocole additionnel du 22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.

Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Article 29.

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors

de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne: (L. S.) VON SCHLOEZER.

» KRIEGE.

*Pour l'Autriche et pour
la Hongrie:*

» C. A. WYDENBRUCK.

Pour l'Autriche: » HOLZKNECHT.
Pour la Hongrie: » TÖRY.
Pour la Belgique: » GUILLAUME.
 » ALFRED VAN DEN
 BULCKE.
Pour le Danemark: » W. GREVENKOP CA-
 STENSKJOLD.
Pour l'Espagne: » A. DE BAGUER.
Pour la France: » MONBEL.
 » L. RENAULT.
Pour l'Italie: » TUGINI.
Pour le Luxembourg: » CTE. DE VILLERS.
Pour la Norvège: » F. HAGERUP.
Pour les Pays-Bas: » W. M. DE WEEDE.
 » J. A. LOEFF.
 » T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal: » CONDE DE SELIR.
Pour la Roumanie: » EDG. MAVROCORDATO.
Pour la Russie: » N. TCHARYKOW.
Pour la Suède: » G. FALKENBERG.
Pour la Suisse: » CARLIN.

II.

Convention concernant les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC. ETC., SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, ET SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

Désirant établir des dispositions communes concernant les effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

MM. de Schloezer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation;

Sa Majesté le Roi des Belges:

MM. le baron Guillaume, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et A. van den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères;

Le Président de la République Française:

MM. de Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son ministre des affaires étrangères,

J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale de droit international privé, président des Conférences de droit international privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.:

M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. E. Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le baron Falkenberg, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. — Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels.

Article 1.

Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.

Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays où la sanction est requise.

II. — *Les biens des époux.*

Article 2.

En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.

Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.

Article 3.

La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale au moment de la célébration du mariage.

Article 4.

La loi nationale des époux décide s'ils peuvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales.

Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers.

Article 5.

La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.

La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont la liberté de se référer à une autre loi; lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.

Article 6.

Le contrat de mariage est valable quant à la forme, s'il a été conclu soit conformément à la loi du pays où il a été fait, soit conformément à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage ou encore, s'il a été conclu au cours du mariage, conformément à la loi nationale de chacun des époux.

Lorsque la loi nationale de l'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi nationale de l'un des époux exige comme condition de validité que le con-

trat, même s'il est conclu en pays étranger, ait une forme déterminée, ses dispositions doivent être observées.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 8.

Chacun des Etats contractants se réserve :

1° d'exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers;

2° d'appliquer des dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avec une femme mariée exerçant une profession sur le territoire de cet Etat.

Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les dispositions légales applicables d'après le présent article.

III. — *Dispositions générales.*

Article 9.

Si les époux ont acquis, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité, c'est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5.

S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précités, être considérée comme leur loi nationale.

Article 10.

La présente Convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant.

IV. — *Dispositions finales.*

Article 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 12.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 13.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1^{er}.

Après ces dépôts, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 14.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1^{er}.

Dans le cas de l'article 12, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative, et, dans le cas de l'article 13, alinéa 2, le soixantième jour après la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 12, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été

mise en vigueur conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article.

Article 15.

Le présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 14, alinéa 1^{er}.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 12, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 12, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

<i>Pour l'Allemagne:</i>	(L. S.) VON SCHLOEZER.
	» KRIEGE.
<i>Pour la Belgique:</i>	» GUILLAUME.
	» ALFRED VAN DEN BULCKE.
<i>Pour la France:</i>	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
<i>Pour l'Italie:</i>	» TUGINI.
<i>Pour les Pays-Bas:</i>	» W. M. DE WEEDE.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
<i>Pour le Portugal:</i>	» CONDE DE SELIR.
<i>Pour la Roumanie:</i>	» EDG. MAVROCORDATO.
<i>Pour la Suède:</i>	» G. FALKENBERG.

III.

Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME ETC. ETC., ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,
POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MA-
JESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL
ET DES ALGARVES, ETC. ETC., SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, ET SA MAJESTÉ LE ROI DE
SUÈDE :

Désirant établir des dispositions communes concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand :

MM. de Schloezer, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Krieger, Son conseiller intime de légation ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., Roi Apostolique de Hongrie ;
pour l'Autriche et pour la Hongrie :

M. le comte Christophe de Wydenbruck, Son conseiller intime et chambellan, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

pour l'Autriche :

M. le chevalier Robert Holzknecht de Hort, chef de section au Ministère impérial royal autrichien de la Justice ;

pour la Hongrie :

M. Gustave Töry, secrétaire d'Etat au Ministère royal hongrois de la justice ;

Le Président de la République Française :

MM. de Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, ministre d'Etat, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission royale de droit international privé, président des Conférences de droit international privé ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. :

M. le comte de Selir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. E. Mavrocordato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. le baron Falkenberg, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1.

L'interdiction est réglée par la loi nationale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette règle contenues dans les articles suivants.

Article 2.

L'interdiction ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel

la personne à interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles suivants.

Article 3.

Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales.

Avis en sera donné au Gouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.

Ces mesures prendront fin dès que les autorités locales recevront des autorités nationales l'avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la situation de l'individu dont il s'agit a été réglée par un jugement.

Article 4.

Les autorités de l'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont l'étranger est le ressortissant, en communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui auraient été prises.

Article 5.

Les communications prévues aux articles 3 et 4 se feront par la voie diplomatique à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.

Article 6.

Il sera sursis à toute mesure définitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités nationales n'auront pas répondu à la communication prévue dans l'article 4. Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront à statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine.

Article 7.

Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont compétentes en vertu de l'article précédent, la demande en interdiction peut être formée par les personnes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale et par la loi de la résidence de l'étranger.

Article 8.

Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituelle, l'administration de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi.

Si, néanmoins, la loi nationale de l'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit à une personne déterminée, cette disposition sera respectée autant que possible.

Article 9.

L'interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un *exequatur*.

Toutefois les mesures de publicité, prescrites par la loi locale pour l'interdiction prononcée par les autorités du pays, pourront être déclarées par elle également applicables à l'interdiction qui aurait été prononcée par une autorité étrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auraient prises à cet égard.

Article 10.

L'existence d'une tutelle établie conformément à l'article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle conformément à la loi nationale.

Il sera, le plus tôt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l'Etat où l'interdiction a été prononcée.

La loi de cet Etat décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les effets de l'interdiction prononcée par les autorités étrangères seront régis par la loi nationale de l'interdit.

Article 11.

L'interdiction, prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les autorités nationales conformément à leur loi.

Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus par la loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être formée par tous ceux qui y sont autorisés par l'une ou par l'autre de ces lois.

Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un *exequatur*.

Article 12.

Les dispositions qui précèdent recevront leur application sans qu'il y ait à distinguer entre les immeubles de l'incapable, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 13.

Les règles contenues dans la présente Convention sont communes à l'interdiction proprement dite, à l'institution d'une curatelle, à la nomination d'un Conseil judiciaire, ainsi qu'à toutes autres mesures analogues en tant qu'elles entraînent une restriction de la capacité.

Article 14.

La présente Convention ne s'applique qu'à l'interdiction des ressortissants d'un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

Toutefois l'article 3 de la présente Convention s'applique à tous les ressortissants des Etats contractants.

Article 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 16.

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 17.

Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1^{er}.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 18.

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1^{er}.

Dans le cas de l'article 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 17, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 16, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article.

Article 19.

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 18, alinéa 1^{er}.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 17 juillet mil neuf cent cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne :	(L. S.) VON SCHLOEZER.
	» KRIEGE.
Pour l'Autriche et pour la Hongrie :	» C. A. WYDENBRUCK.
Pour l'Autriche :	» HOLZNECHT.
Pour la Hongrie :	» TÖRY.
Pour la France :	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
Pour l'Italie :	» TUGINI.
Pour les Pays-Bas :	» W. M. DE WEEDE.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
Pour le Portugal :	» CONDE DE SELIR.
Pour la Roumanie :	» EDG. MAVROCORDATO.
Pour la Suède :	» G. FALKENBERG.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Comincio dall'avvertire che non è presente uno dei ministri interessati alla discussione di questo disegno di legge, il Guardasigilli.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È presente il ministro degli affari esteri, e sono qui appunto per la discussione di questo disegno di legge. Il Governo può anche essere rappresentato da un solo ministro.

PIERANTONI. L'assenza di un ministro mi dispiace, tuttavia credo che l'onor. ministro degli esteri sia pronto a rispondere alle argomentazioni che svolgerò, perchè ieri privatamente le indicai, non essendo mio sistema di sollevare discussioni non indicate in materie internazionali. Parlerò per quanto l'ora sia ingrata; ma l'onor. Orlando è nel palazzo senatoriale.

La lunga discussione che ha intrattenuto la nostra Assemblea è stata una grande festa inaugurale del maggior numero de' nuovi colleghi, che sono venuti ad aggiungere forza alla nostra Assemblea. Abbiamo essi il mio saluto e l'augurio che persistano nella loro energia e a far sì che il silenzio non sia il grande dominatore di quest'Aula. E se essi hanno portato nuova fioritura...

PRESIDENTE. Questo non è argomento in discussione.

PIERANTONI. È un esordio. Eccellenza, se dall'altezza in cui sta comincia a criticare l'esordio, la mia giornata è finita. Non posso fare neppure un esordio? (*Ilarità*). Aboliamolo. L'Arcopago un giorno abolì gli esordi. Siamo in un periodo di bramate abolizioni. Faccia lei la proposta ed io l'approverò.

PRESIDENTE. Parli, parli.

PIERANTONI. Esaurito l'esordio, ricordo che tanti anni or sono io pronunciai due lunghissimi discorsi nelle tornate dell'8 e 12 aprile 1895, quando si discussero le convenzioni che precedettero quelle indicate dall'onorevole Presidente, ossia, una convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di matrimoni, una seconda convenzione per regolare i conflitti di legge in materia di divorzi e di separazioni personali, una terza convenzione per regolare

la tutela dei minorenni. Nella discussione di questi patti internazionali, che acquistano dignità di leggi, credetti mio dovere di esporre la storia piena delle origini della codificazione del diritto internazionale privato che ha riunita in comunione giuridica una società di Stati che rappresentano, nonostante le differenze di lingue, di religioni, di leggi e di civiltà 260 milioni di uomini. Allora augurai che si ridestasse in Italia la gloria giuridica per cui fu salutata la nuova èra del nostro risorgimento e che non più la conquista delle armi servisse a portare la vi a giuridica in altri paesi, ma che per noi si accendesse una nobile gara al fine di concorrere con le altre nazioni amiche ad ottenere il trionfo del diritto consentito come grande fondamento dell'umanità.

Se il secolo della rivoluzione francese dichiarò i diritti dell'uomo, nel nuovo periodo storico del nostro risorgimento noi li applicammo alle leggi per dare ampia esplicazione ai rapporti di famiglia, alla solidarietà umana e alla libertà dei commerci. Io feci una lunga storia dell'iniziativa italiana che portò il primo esempio della codificazione del diritto internazionale in un Codice, augurando che da questa nostra codificazione risulti una finale riforma che farà sorgere il *Codice dei Codici*. È inutile che io ricordi che nel settembre dell'anno 1873 undici giureconsulti si adunarono in Gand per dare vita ad una nuova istituzione. Prima la riforma del diritto delle genti andava per due opposte vie, tra le teorie dei giureconsulti e l'opera, si permetta il dirlo, empirica e spesso deplorabile della diplomazia. Un illustre esule tedesco diventato cittadino americano, Francesco Lieber, esortò i cultori del diritto internazionale di Europa a fondare una specie di *concilio ecumenico, senza infallibilità*, in cui si raccogliessero tutti i competenti delle civili nazioni in numero proporzionato; dovevano far cessare le discrepananti dottrine e dettare una codificazione scientifica che sarebbe divulgata e trasmessa ai Governi, affinché la rendessero diritto positivo mediante trattati. Le nostre libere adunanze annuali fecero degni lavori che divennero fonti di studi da essere esaminati e discussi.

La istituzione, che prese il nome d'Istituto di Diritto Internazionale, ebbe la sua sede in Gand, e circolò per tutte le maggiori città d'Europa. Essa cominciò i suoi lavori studiando,

a proposta di Stanislao Mancini, la codificazione del diritto internazionale privato.

Il Mancini, che scrisse la prima relazione e che fu riconosciuto nel mondo civile come il rinnovatore del diritto delle genti, associò a sé il giureconsulto Asser, in quel tempo professore in Amsterdam, mio carissimo collega, compagno mio anche per età, perchè nascemmo entrambi nel 1840. Da alcuni anni siamo i soli superstiti della schiera dei grandi giureconsulti che ci accolsero giovani e incoraggiarono i nostri studi con magnanimi esempi. La scelta dell'Asser fu un fortunato accidente. Morto il Mancini, egli esortò il proprio Governo a farsi l'iniziatore delle Conferenze internazionali. Io fui mandato dalla fiducia del Visconti-Venosta, del Bonasi e del Blanc e da altri ministri all'Aja e solo ad esporre i concetti giuridici della patria nostra in quelle Conferenze.

Nella discussione sollevata in quest'Aula, feci alcune raccomandazioni, che ottennero il consenso dei colleghi e quello del Governo. Dette raccomandazioni furono le seguenti: la prima, pensando alla responsabilità del Governo per non far mancare le grandi tradizioni nostre, lo esortai a ottenere dal ministro dell'istruzione pubblica la restituzione della biennalità all'insegnamento del diritto internazionale. Oggi sono oltremodo moltiplicate le parti del diritto internazionale, e un anno solo non basta a delibarle; raccomandai lo studio delle lingue, pregai che la stessa diplomazia venga nei consessi internazionali e prenda parte all'Istituto di diritto internazionale. Altri diplomatici di altri Governi ambirono di essere soci.

Infine volli che il ministro degli affari esteri avesse compreso che l'opera della preparazione e l'altra della revisione dei protocolli, già approvati e i venturi, fossero di precipua competenza del Ministero di grazia e giustizia, il quale deve custodire e far salde le leggi civili e curarne l'aumento.

Il Ministero degli esteri ci deve dare la sua rappresentanza diplomatica e fornire la parte formale alle convenzioni. Io ebbi sempre a colleghi il De Sonnaz, il Calvagna ed il Tugini, ma la parte scientifica e giuridica è tutta di competenza dei tecnici. A noi insegnò l'esempio ultimo nella conferenza voluta dall'Inghilterra, che dal mese di dicembre al 28 febbraio dell'anno in corso si adunò in Londra per formare un

Codice di diritto marittimo navale. In detta conferenza i diplomatici si sono persino astenuti dal prendervi parte ed hanno fatto lavorare soltanto i tecnici.

Sostenni inoltre che se molti giovani volenterosi lavorarono presso il ministro degli esteri e per urgenza furono detti illustri giuriconsulti, si doveva osservare il sistema tenuto presso altre nazioni ove sono Commissioni permanenti che studiano il diritto comparato, i progetti dell'Istituto e preparano, a mo' di dire, il canevaccio su cui si deve ricamare questa parte vitalissima del diritto internazionale. Vane furono le mie preghiere, vane le promesse, onde noi non siamo in continua corrispondenza con gli altri Stati. L'Olanda è giunta persino a stabilire un Bollettino che trasmette agli altri Stati per tenerli al corrente del progresso del diritto. Il Governo olandese manda a me i numeri del Bollettino credendo che io faccia parte di una Commissione permanente, anzi che io ne sia il Presidente.

Nella discussione dissi, rispondendo allo Scialoja, che io faceva la richiesta della formazione della Commissione in pubblica assemblea nell'aprile del 1895, ma che con i miei rapporti e con istanze personali avevo invocato la Commissione permanente ogni volta che tornai dall'Aja e allora dissi (*legge*): « Dichiaro che nei rapporti che io indirizzava al Ministero e nelle diligenti esortazioni che feci al Ministero ogni volta che tornai dall'Aja, viste le grandi difficoltà sormontate e le altre che erano da vincere, chiesi la nomina di tecnici per lo studio e maggiori cose. Io non conosco in nessun paese del mondo l'uomo unico e necessario, unico per sapienza. Le altre nazioni instaurarono presso il Ministero di grazia e giustizia e quello degli esteri Commissioni permanenti che studiando il diritto comparato e i progetti presentati dal Governo olandese sopra le decisioni dell'Istituto di diritto internazionale diedero indirizzi, istruzioni e autorità ai loro delegati. Quelle Commissioni composte di pochi e celebrati giuriconsulti accolgono nel loro seno gli oratori che poi sono delegati all'Aja ».

Ebbi promessa che ciò si sarebbe fatto; l'onor. ministro Tittoni mi permetterà che io dica, che giungemmo persino a parlare intimamente del modo come dovesse essere com-

posta questa Commissione. Prendere, cioè, due illustri giuristi professori competenti in materia commerciale (e in Italia, abbiamo a Roma il Danieli ed il Vivante, colleghi e amici miei che meritano grande stima), prendere 3 o 4 giuriconsulti, che onorano il Senato e la Camera dei deputati, che senza spesa, col sentimento di lavorare all'idealità di una grande impresa e di adempiere un dovere verso la patria e l'umanità si sarebbero posti al lavoro.

Invece nulla si fece. Quando io caldeggiai la detta raccomandazione, avvertii che per me era prossima a finire l'ora dei viaggi e delle missioni all'Aja. Di fronte alla mancata osservanza di una promessa volli rafforzata la mia istanza da un ordine del giorno proposto dal senatore Visconti-Venosta, presidente della Commissione dei trattati, e dal mio carissimo amico Arcoleo che lo raccomandò. Il ministro accettò l'ordine del giorno. Con tale deliberazione la Commissione mi diede anche la soddisfazione di proclamare la regola costituzionale per lo innanzi combattuta dal Visconti, ministro, ossia che i trattati contenenti materia legislativa debbono essere approvati per leggi.

Io non ero presente il giorno 17 dicembre 1908 all'Assemblea, e lessi queste testuali parole che l'onorevole Tittoni pronunziò: « Quanto all'osservazione del senatore Arcoleo, circa il lavoro preparatorio per queste Conferenze dell'Aja, dirò che ho sempre nominato Commissioni speciali per preparare e coadiuvare il lavoro, però consento con lui, poichè oramai le Conferenze sono lo svolgimento d'un pensiero e d'un principio unico, nell'opportunità che siano le stesse persone a comporre queste Commissioni, e non ho difficoltà di trasformare in Comitato permanente quella Commissione ».

Mi perdoni l'onor. ministro, così parlando cadde in equivoco. Una sola volta una Commissione di giovani impiegati dei Ministeri con un professore fu chiamata, non a preparare e coadiuvare il lavoro, ma a dare soltanto parere sopra un progetto che era stato mandato dall'Olanda; e questa Commissione fu ordinata, prima dal ministro Guicciardini, poi dal nostro collega Di San Giuliano, che mi pregarono di farne parte. Egli forse la trovò in azione. Io non ebbi mai nessun mandato di fiducia da lei, onor. Tittoni, benchè debba riconoscere che ultimamente mi commise il mandato di dar parere sugli ob-

bietti della Conferenza che si tenne in Londra per la codificazione del diritto navale internazionale.

In quella adunanza mi trovai in una posizione molto imbarazzante. Non nego il merito dei commissari ufficiali delle Amministrazioni, ma ignoravano i precedenti. Se voi non portate l'intelletto vostro all'esame dei precedenti e se con studi affrettati, si manda un lavoro che rechi le firme di parecchi funzionari, ripeto, eccellenti nelle loro mansioni, può succedere che si ripeta il caso dolorosissimo che avvenne a me.

Quando andai a sollecitazione del Ronchetti a nome del Ministero all'Aja, mi si disse allora, come sempre: che avevo carta bianca, e che potevo fare quel che stimassi meglio. Né ciò poteva nuocere al principio di autorità, perchè sottoscritta una Convenzione rimane sempre il diritto di ratifica.

Dal Ministero intanto era stata mandata l'approvazione al progetto di una Convenzione per l'unità del fallimento, alla quale io ero pienamente contrario. Eletto presidente della Commissione speciale, che doveva riferire all'assemblea plenaria della Conferenza, ogni volta che io combattevo la proposta da me stimata impossibile, mi si rispondeva: voi vi mettete contro le istruzioni del vostro Governo. E i fautori del disegno leggevano i voti cancellereschi partiti dalla Consulta, soggiungendo: noi abbiamo qui un fascicolo trasmesso l'altro ieri dal ministro Tugini. Con piena libertà di pensiero dimostrai l'impossibilità della così detta unità del fallimento, e questo disegno fu abbandonato. E se l'Assemblea crede opportuno che io dica le ragioni per cui feci eliminare l'unità del fallimento, farò breve discorso intorno a quest'idea e ai lavori preliminari.

Fu proposta nel Congresso giuridico adunato in Torino nel 1882 da Cesare Norsa, a cui rendo qui meritata lode, poichè di lungo tempo fu tolto in giovane età alla nostra patria, e dal nostro collega il senatore Carle. I Congressi degli scienziati spesso, quasi sempre, procedono spediti a deliberare proposte.

Dopo il voto del Congresso giuridico la proposta passò all'Istituto di diritto internazionale e da Amburgo per Cambridge sino a Bruxelles, ovunque si videro grandi difficoltà. Tuttavia un progetto presentato dal rimpianto Norsa,

composto di 150 articoli, fu deliberato e raccomandato allo studio delle Nazioni. Questo progetto fu presentato dall'Asser e diventò uno dei temi delle Conferenze. Alcuni giureconsulti volevano assolutamente l'unità del fallimento. Si era avuto il solo esempio di una Convenzione tra la Francia e la Svizzera; se ne ebbe un'altra tra il Belgio e la Francia che hanno istituti legislativi conformi e continuità di territori. S'intende che quando vi è analogia di istituzioni nella materia del fallimento, che tocca gl'interessi di tutti i creditori, i quali possono essere di diversi paesi, la unità di provvedimenti possa stipularsi; ma invece, quando la si voleva nell'accordo di 260 milioni di genti, la unità del fallimento risultava impossibile.

Innanzitutto gli Stati rappresentati alla Conferenza si dividono in due gruppi: l'uno, di quelli che non distinguono il fallimento dalla decozione, l'altro, di quelli che sulle tradizioni delle corporazioni commerciali hanno leggi distinte. Volendosi per l'apertura della procedura dare preferenza al domicilio del fallito, sorgevano grandi questioni; inoltre le Società che spesso hanno succursali potevano sottostare alla regola del domicilio? Faccio un caso: una Società danese può avere preso a sfruttare il petrolio in Rumenia: se si fosse ammesso il principio del fallimento nella sede centrale della Società, si doveva mandare in Danimarca la serie dei creditori, si dovevano nominare avvocati di tutti gl'interessati, si dovevano tradurre gli atti di credito. A poco a poco si incominciò a vedere l'impossibilità del progetto; vinsi l'ultima battaglia quando si giunse alla graduazione delle ipoteche. Ciascun popolo ha un sistema ipotecario diverso dall'altro, ed allora per urbanità si ridusse l'ufficio della Conferenza a raccomandare che gli Stati, che hanno istituzioni simili, facciano convenzioni simili a quelle della Svizzera, del Belgio con la Francia. Rimase una sola idea possibile e la manifesto, perchè possa servire agli studi non di questa Assemblea ma dei professori. D'accordo col Korismitz, distinto giurista ungherese, facendosi la remota ipotesi che malgrado le istituzioni delle Camere di commercio e l'enorme aumento delle vie di comunicazione, succeda che uno straniero creditore non si presenti nella graduazione in tempo o non sia capiente, abbia un titolo di credito riconosciuto valevole e la

possibilità di ottenerne la esecuzione senza il bisogno di un giudizio di delibazione. Quest'idea fu approvata. La metto negli Atti parlamentari che spesso sono letti dagli studiosi, augurandomi che alcuni professori correggano le loro tesi contenenti ripetizioni di progetti abbandonati.

Nelle Conferenze io fui sempre pensoso di fare onore al Governo del mio paese e far riverenza al mio maestro che mi aveva iniziato negli studi del diritto, e non cercai popolarità, non fui ambizioso, tanto che non volli neppure tornare all'Aja nè far sopportare al Governo la spesa per mettere la firma finale alle Convenzioni, e ne feci sottoscrivere alcuna da giovani diplomatici.

L'anno scorso, dopo anni d'indugio, vedemmo presentate alla nostra Assemblea queste tre Convenzioni di cui ha ricordati gli obbiettivi l'onorevole Presidente, cioè, la procedura civile, i conflitti relativi agli effetti matrimoniali e diritti personali, l'interdizione e provvedimenti analoghi.

Il titolo della legge neppure contiene indicazioni specifiche. È doloroso che non si dia la indicazione, non dico ai nostri colleghi, che non ne hanno bisogno, ma al paese, dell'importanza di queste Convenzioni che presto avranno forza di legge. Guardate che chi osserva il titolo della così detta *Procedura civile*, vi trova il Titolo primo, per la comunicazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziali: un secondo capitolo per le Commissioni rogatorie. Gli uomini pratici della vita del Foro, i magistrati, i signori ministri intendono quanto importante sia di far conoscere la unificazione in queste materie, che derogano alla procedura vigente e a clausole di trattati.

Ma ancora un altro obbiettivo è contemplato in questa parte che si chiama procedura civile: l'abolizione della cauzione *iudicatum solvi*, che era una delle più grandi sospicioni ed onere gravoso contro gli stranieri che chiedevano di paese in paese giustizia.

Vi ha di più: *l'assistenza giudiziaria gratuita*; la difesa dei poveri resa comune a tutti i popoli compresi nei patti. Da ultimo il titolo I contiene la massima generale che contro gli stranieri non vi sarà l'arresto personale per debiti, se non esiste per gli indigeni.

È importante di far conoscere queste innovazioni, che pertanto hanno sofferto una lunga

mora, perchè dal 17 luglio 1905, poco dopo che io lasciai l'Olanda, vengono soltanto in quest'ora così tarda approvate. E taccio della ratifica data prima dell'approvazione della legge. È importante che si facciano seri studi sopra altre materie che già furono pattuite o che sono conseguenza delle Convenzioni vigenti.

Per esempio, si è codificata la tutela dei minorenni posta in relazione col diritto consolare, ma si deve vedere sino a qual punto sia o non opportuno che l'interdizione per vizio di mente si possa ammettere per gli stranieri, essendo non remoto il caso, e doversi prevedere che sciagurati parenti o tutori, conducano persone all'estero per farle dichiarare pazze, mentre pazze non sono.

È stata stipulata la Convenzione sul diritto successorio, che farebbe cadere la regola ferace di grandi inconvenienti: *Tot territoria, tot haereditates*. Trionfò il principio codificato in Italia invocato dal Savigny, dal Mittermayer e da altri, tacendo degli antichi voti espressi dal sommo Cujacio della unità della successione.

Tutti questi obbiettivi con altri vanno studiati da una Commissione permanente di gente dotta, sperimentata e fornita di studi di diritto comparato. E mi sia permesso di far palese la mia abnegazione. Prenda pure la lode scritta nella relazione; ma all'onore mio amico e collega nella Università, al guardasigilli, onorevole Orlando, debbo indicare quello che fecero e fanno le altre Nazioni. Stanislao Zeballos professore nella Università di Buenos Aires, fondò un bollettino di diritto internazionale privato il cui studio il Pinedo e l'Alcorta iniziarono.

Il Belgio fondò, due anni or sono, un Istituto per lo studio del diritto comparato, eretto a corpo morale, il quale pubblica opportuni lavori sotto la presidenza del mio amico lo Stocquart. Noi nulla abbiamo di simile. Ora è breve tempo si adunò un Congresso in Roma per raccomandare la Federazione europea. L'adunanza si limitò a modeste deliberazioni, raccomandò lo studio del diritto comparato. È cosa dolorosa l'osservare che la nostra gioventù (non parliamo del ceto aristocratico, nè degli operai che apprendono le lingue col piccone), nelle nostre Università non abbia la cultura delle lingue straniere, salvo rare eccezioni.

Noi abbiamo dato il consenso alla fondazione della Corte permanente di arbitrato, daremo il

consenso alla Corte delle prede; ma dove la istruzione degli arbitri e dei giudici, e ancora più di quelli che debbono esercitare l'ufficio di avvocati?

Mentre il Senato deliberò in dicembre l'ordine del giorno per la Commissione permanente e l'onor. Tittoni disse che presto sarebbe istituita, io invece studiando le cose degli affari esteri, vidi che l'onor. ministro volle riserbare tutto a sé l'ufficio della preparazione degli studi del diritto privato internazionale.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Abbiamo discorso col Guardasigilli.

PIERANTONI. Io non interrompo mai; sono stanco perchè sono uscito da una malattia, e il fatto di vedermi interrotto è cosa che mi dispiace.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Le parole da me pronunciate non le ho dette con intenzioni malevoli verso di lei, ma l'ho voluta solo avvertire.

PIERANTONI. Se mi avesse lasciato finire di parlare avrebbe appreso che non c'era necessità d'interrompere. D'altronde se i ministri hanno diritto di parlare quando vogliono, lascino almeno parlare i senatori.

Io ho veduto che ella usando dei poteri conferiti dalla legge sulle carriere, con decreto del 9 aprile 1908 ha ordinato nel Ministero degli affari esteri la divisione IV, la quale contiene un ufficio del contenzioso, di *legislazione* e di studio e preparazione delle Convenzioni dell'Aja. Adunque è diventata cancelleresca tanta mole di lavoro? Se ella, onorevole ministro, vorrà proporre trattati, si dovrà rivolgere ai Ministeri competenti per averne gli obbiettivi e le norme. Nell'ufficio di questa Sezione chi farà gli studi preparatori di diritto internazionale privato? La Sezione aggiunge che farà studi preparatori per i Congressi internazionali d'indole *giuridica* e *amministrativa*. Reco parole testuali del decreto.

Ella non avrà forse fatto attenzione a questo monopolio che si volle creare. E che posso io sapere dei discorsi fatti al suo collega Guardasigilli? Darò la prova come sia fallita questa forma di accentramento nel Ministero degli affari esteri e come sia stata dannosa la mancanza della Commissione e di ogni lavoro preparatorio. Di recente il ministro olandese fece noto di voler inaugurare una Conferenza (libe-

rateci per sette anni da quelle Conferenze internazionali dette della pace, che albergano nel loro petto il dio Marte), per studiare un progetto di legge unico pel diritto cambiario. Il ministro olandese mandò un questionario chiedendo le osservazioni italiane.

Io fui onorato di un dispaccio che l'onorevole ministro Orlando mi mandò la sera di sabato santo. Mi sembrò un premio per la Pasqua di Resurrezione. (*Ilarità*). Il dispaccio pieno d'immeritate lodi m'invitava di recarmi al Ministero di grazia e giustizia a presiedere il giovedì in *albis* una Commissione che aveva nominato d'accordo col collega Tittoni per esaminare i detti quesiti. Mi sentii cadere le braccia! Come era possibile, senza documenti, senza farmi conoscere quelli che sarebbero stati i miei colleghi, di chiamarmi in una Commissione di sì grave momento?

Non volli sapere altro. Con lettera ragionata declinai il mandato e non cedetti a nuovo affettuoso invito, perchè non era stata nominata quella Commissione necessaria e lungamente promessa; non mi potevo mettere in contraddizione con quello che stimai necessario. Fui poi avvertito che oltre al carissimo mio amico, il prof. Cesare Vivante, facevano parte della Commissione tre capi-divisione e un impiegato del Ministero degli affari esteri nominati per essere i rappresentanti del pensiero italiano su tale importantissima materia!

Lungi da me l'idea di dire che i quattro funzionari non sieno eccellenti nelle loro mansioni. Alcuni di essi li conobbi e stimai sino sui banchi della scuola. Ma che cosa avevano da fare con le difficili indagini del diritto internazionale cambiario? (*Bene*).

Il Ministero non sapeva, nè i detti obbedienti ufficiali di Stato sapevano i precedenti. Li fo noti all'Assemblea. Me presidente a Torino nell'Istituto di diritto internazionale, si nominò una Commissione speciale per studiare la unificazione sopra la lettera di cambio e le altre carte negoziabili. Relatore il Norsa, egli a Monaco formulò una lista di principii sopra i quali sembrava possibile che i legislatori cadessero in accordo e depose un progetto. Il Presidente depose alcune proposizioni. Dopo breve discussione l'Istituto decise che, nella sessione di Bruxelles del 1885, si studierebbe l'unificazione. Il Norsa nel 1885, presentò un progetto

per una legge uniforme. Nel 7 settembre 1888, fu adottato il progetto Norsa in 106 articoli. Così la conferenza ufficiale prese il tema. L'Unione panamericana studiò il grave argomento.

Chi oggi conosce il diritto internazionale cambiario sa che sopra due sistemi diversi, il francese ed il tedesco, s'innesta il sistema del nostro Codice. Ora senza un grande apparecchio di studi giuridici, senza una larga conoscenza dei precedenti, come si fa in una o in due sedute a ponderare quello che hanno meditato in Olanda? Quei quattro egregi uomini hanno forse detto: tutto va bene, perchè così è contento il ministro.

Dico queste cose perchè è in me la volontà di corrispondere perfettamente all'intenzione delle nazioni amiche e alla volontà dei signori ministri, ma voglio salva la dignità del nostro Paese acquistando tale ordinamento che possa concentrare tutte le energie e le forze della scienza e non traendo in inganno gli stranieri facendo credere che esiste una Commissione che non c'è.

Inoltre devo anche deplorare che le Convenzioni vengano alla Camera senza i lavori preparatorii, senza la spiegazione dei motivi che le hanno determinate.

Prendo la relazione scritta dal mio amico Giorgio Arcoleo e vi leggo che le Convenzioni presentate al Parlamento mancarono di verbali e documenti, i quali però si potevano consultare, giacchè il Governo olandese li aveva pubblicati fin dal 1904. Li aveva pubblicati il Governo olandese, non il Governo italiano. Ora come si può credere che i giuristi e i magistrati che debbono applicare le Convenzioni, possano andare in Olanda a farsi dare in prestito i verbali e i documenti per conoscere il loro significato?

Come vi può essere una legislazione che non sia preceduta ed accompagnata da lavori preparatorii e come è possibile che le assemblee la discutano senza detti documenti? Se oggi è regola non più controversa che il ministro degli affari esteri abbia la sua parte formale, la sua rappresentanza diplomatica, ma che la materia legislativa debba essere approvata per legge, che cosa volete voi dai nostri poveri professori di diritto internazionale che non hanno nulla a loro disposizione, non documenti, non verbali? Come possono insegnare ai giovani, desiderosi di scienza, que-

ste Convenzioni e farle conoscere così al paese? Da noi si sono detti documenti riservati i quesiti spediti dall'Aja. Io li chiesi al Ministero che fu sollecito a concedermeli avvertendo però che si trattava di documenti riservati. E perchè?

Altrimenti si preparano le riforme legislative. I nostri migliori uomini, quelli più eminenti che sedettero su questi scanni mandarono alle Camere di commercio, alla magistratura, alle Università italiane tutti i progetti, affinchè ciascuno dicesse la sua parola e facesse le sue osservazioni. Invece da noi tutto si occulta.

Io ho fatto un lavoro di studio per la Conferenza navale di Londra, di cui farò omaggio all'Assemblea, ma ho forse potuto ottenere che fossero pubblicati quei miei studi? No. E così rimane possibile il monopolio di bravi giovani che hanno la volontà di andare all'estero per missioni legislative.

Fate sapere tutto! Richiamate l'attenzione del pubblico! Fate che le collettività degli studi vi siano. Per esempio chi legge i libri stranieri e quelli del Taihler sul fallimento in diritto comparato scopre grandi lodi fatte al Codice italiano, il quale è stato tradotto in Olanda ed annotato dal Bohel, che lo ritiene il migliore dei Codici.

Ma se noi nulla facciamo sapere, se non ci rivolgiamo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, alle Camere di disciplina, ai professori, ai cultori di speciali parti del diritto, se non facciamo alcun appello alle Università italiane che cosa avremo fatto? Io vorrei leggere a voi che cosa hanno sinora deciso le nostre Corti di cassazione, di cui ne abbiamo ben cinque, sopra le Convenzioni approvate all'Aja da qualche tempo. Le nostre Corti non hanno ancora potuto capire che quando c'è stata una Convenzione internazionale che si è occupata del divorzio e delle separazioni personali il giudizio di delibazione rimane soltanto per quegli Stati che non hanno fatta adesione alla unione internazionale.

Ma possiamo noi dare torto agli avvocati, che non sapendo queste leggi vanno a leggere il Codice di procedura ovvero trovano soltanto un articolo di convenzione non commentato? Ma si potrebbe capire la legislazione se per il Codice civile, per il penale e per il commerciale non ci fossero stati tanti lavori preparatorii?

Si arrivò persino a chiedere, e questa era la

volontà dell'amico senatore Scialoja, che queste Convenzioni fossero tradotte in lingua italiana, mentre il loro testo è il francese. Se ne fece una prima traduzione errata e poi una seconda e finalmente io do lode alla Commissione che ha abolito questo obbligo.

Riepilogo: io vi ho dato tutta l'opera mia, desidero che questa fiaccola italiana, come nelle feste greche, passi di mano in mano, dia luce e si aumenti. Mi contento del poco che ho fatto; sono sempre all'ordine del mio paese; però diamoci la mano, siamo solidali in questo impegno di non fare ostracismi, di non dare privilegi e di non convertire le partecipazioni alle Commissioni in vanità politiche. Si fece una Commissione Reale di 36 o 39 membri per la emendazione del Codice della marina mercantile, per cui vennero persino dei capi di maestranze, poveri marinai, uno dei quali mi disse: Signore, ho comperato un paio di scarpe per venire in mezzo a voi. Poteva venire questo marinaio a fare il legislatore per modificare il Codice della marina mercantile? Sono così quattro anni sciupati e nulla si è ancora fatto. Io rassegnai le mie dimissioni.

Si abbia schietto il sentimento della responsabilità. Ed io vi dico: raccogliete la buona volontà dei pochi volenterosi. E riservandomi di parlare ancora domani, pongo termine a questo mio discorso ringraziando i colleghi che mi hanno ascoltato.

Se non mi è possibile dire sempre bravo! bravo! ai ministri, badino pure essi che le mie osservazioni sono così fuori della vita politica che si possono perdonare a chi nulla desidera e non ha che una speranza: che l'Italia nell'avvenire abbia la sua grandezza e la ritrovi in quelle tradizioni le quali sono parte grandissima della nostra vita internazionale. Io mi ricordo con quanta simpatia l'Assemblea del 1895 espresse sentimenti di approvazione al mio dire.

Io spero che gli onorevoli ministri, e specialmente quello di grazia e giustizia vorranno prendere impegno di costituire subito la Commissione invocata, poichè è strano leggere nella relazione che accompagna il disegno di legge, che la Commissione è in via di composizione. Ma quali metalli ci vogliono per fondere questa statua? È cosa molto semplice interrogare quattro o cinque uomini di buona volontà per sa-

pere se sono disposti a lavorare in questa Roma e per questa materia. Augurando la più alta elevazione agli studi di diritto internazionale, io termino domandando scusa al Senato per un discorso che non aveva preparato, ma che è ispirato alla sincerità dei miei sentimenti.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Discutendo il Senato altre Convenzioni che, prima della presente, furono sottoposte alla sua approvazione, rilevò per bocca di eloquenti oratori, tra i quali il senatore Pierantoni, che ha preso parte oggi alla discussione di questo disegno di legge, come fosse vanto dell'Italia l'aver iniziato gli studi di diritto internazionale privato, e di avere sempre propugnato le teorie le più progredite che, colla cooperazione di scienziati di altre nazioni, in parte poterono essere tradotte in atto.

Quindi nulla debbo dire su questo argomento.

Io non mi dolgo affatto delle osservazioni del senatore Pierantoni, espresse con forma e con animo benevolo, ma credo potere con poche parole dimostrargli come alcune delle sue osservazioni non siano fondate, e che altre cose che egli giustamente domanda, sono in via di attuazione.

Fummo tutti d'accordo sulla necessità di dare un unico indirizzo agli studi preparatori per le future Convenzioni che dovranno continuare a svolgere, fino ad esaurimento, il tema del diritto internazionale privato. In omaggio a questo principio, accettai un ordine del giorno, votato da questo Consesso, per la costituzione di una Commissione permanente, che, come già è annunciato nella relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, sta per essere istituita. Ho avuto lunghe conferenze col collega Guardasigilli, e siamo d'accordo in tutto, tanto sulle attribuzioni di questa Commissione, quanto sui nomi di coloro che la comporranno, e dentro il mese sarà pubblicato il decreto che la istituisce.

Il senatore Pierantoni mi ha messo un appunto, notando come al Ministero degli esteri vi sia una divisione che si occupa della preparazione delle conferenze di diritto internazionale privato, ed ha accusato me, di volerne fare una specie di monopolio. Niente di più

lontano delle mie intenzioni, onorevole senatore Pierantoni.

Se al Ministero vi è un ufficio che si occupa di questa materia, non vuol dire certo che monopolizza gli argomenti che a questa si riferiscono, escludendone altri dalla trattazione, ma corrisponde semplicemente con i Ministeri che più specialmente sono competenti.

Quest'ufficio, per esempio, si occupa dei trattati doganali, ma non monopolizza nulla, perchè la competenza speciale dei trattati doganali l'hanno il Ministero delle finanze e quello di agricoltura e commercio. Quest'ufficio corrisponde con quei Ministeri ed è tramite e mediatore colle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

Così, per preparare le Conferenze del diritto internazionale privato, quest'ufficio corrisponde col Ministero di grazia e giustizia.

Così avviene per l'emigrazione. La legge ha istituito un Commissariato autonomo in cui sono concentrati i servizi che riguardano l'emigrazione, per questa vi è anche un ufficio che se ne occupa al Ministero degli esteri, e ciò cosa vuol dire?

Si distrugge forse o si sopprime l'autonomia del Commissariato, o si menomano o si annullano gli effetti della legge che lo ha costituito?

Niente affatto, non vi è monopolio, ma soltanto ordinamento armonico dei vari servizi, in modo che l'opera dei diversi Ministeri non vada spersa, ma cooperi e cospiri armonicamente allo stesso intento.

L'onor. Pierantoni ha già accennato quali sono gli argomenti della presente Convenzione e quale sia l'importanza loro. Egli ha detto che questi argomenti non sono abbastanza conosciuti, e non abbiamo fatto quanto era necessario per diffonderli e popolarizzarli. Ora questa non credo che sia materia facile a popolarizzare. Tutti gli studiosi di diritto, tutti coloro che in qualche modo se ne occupano, conoscono le Convenzioni e le hanno studiate. Coloro che sono digiuni di discipline giuridiche, evidentemente non possono prendere interessamento ad esse, e non possono trarre frutto da uno studio dei documenti, e si accontenteranno di leggere i resoconti delle sedute delle Assemblee che le trattano.

Non ho altro da dire, perchè nessuno ha fatto

osservazioni in merito a queste Convenzioni, che segnano ancora un progresso notevole nella via della codificazione del diritto internazionale privato, e mi associo alle parole colle quali il senatore Pierantoni ha salutato questo nuovo passo sulla via del progresso, al quale terranno dietro altri più notevoli.

Noi, come sempre, ci atterremo alle nostre nobili tradizioni e alle dottrine propugnate dai giuristi nostri. (*Benissimo*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io, rimettendomi a quanto ha detto il collega ministro degli affari esteri su altri punti da lui trattati e dall'onorevole senatore Pierantoni additati all'attenzione del Senato, debbo fare, per conto mio, una dichiarazione brevissima sopra un punto, che particolarmente a me si riferisce.

Se io ho bene inteso, parrebbe che il senatore Pierantoni propugni l'assunzione da parte del Ministero di grazia e giustizia di tutti i servizi, dando a tale parola il senso relativo, che può avere in questa materia, che si riferisce al diritto internazionale privato. Ora io devo osservare al senatore Pierantoni che, per quanto riguarda tutto l'ordinamento amministrativo nostro, il Ministero di grazia e giustizia si trova in quelle condizioni, che gli ordinamenti vigenti hanno fissate, e che io non potrei mutare in un caso particolare, senza che questo mutamento non si ripercuotesse su tutto il resto.

Il Ministero di grazia e giustizia ha nella sfera della sua competenza l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia; ed è preposto altresì al diritto generale, dando a questa espressione il senso che la scienza gli attribuisce.

Ma, oltre questo diritto generale, vi è poi tutta una serie di diritti speciali, ai quali naturalmente sono preposte, ciascuna per quelli che più le competono, tutte le altre Amministrazioni dello Stato. Or, in un certo senso, l'onor. senatore Pierantoni ha ragione, quando dice che il diritto internazionale è una parte importantissima, senza dubbio, del diritto, e che quindi il ministro del diritto (così, infatti, più esattamente dovrebbe chiamarsi il ministro di grazia e giustizia e dei culti) non può di-

sinteressarsene. Il che è vero; ma non è men vero che se questo principio si dovesse applicare in tutti i casi consimili, dovrei richiamare al Ministero di grazia e giustizia tutti i diritti speciali, perchè non c'è alcun rapporto umano in cui il diritto non intervenga.

Il Codice della marina mercantile è inutile dire quanti rapporti abbia — al pari del Codice di commercio — col diritto generale; eppure quella è materia del ministro della marina.

Tutte le leggi sociali di assicurazioni, i diritti di privativa e via dicendo sono importantissime materie di natura puramente giuridica; eppure esse appartengono al Ministero di agricoltura. Annoierei il Senato, ove sono tanti maestri in queste discipline, se aggiungessi altre esemplificazioni al riguardo.

Non vi è Ministero, infatti, il quale nella sua attività non affermi ed applichi norme giuridiche e che perciò non ecciti l'interesse diretto del ministro di grazia e giustizia. Ora questo problema come si risolve praticamente nel nostro ordinamento positivo? Ripeto, il ministro di grazia e giustizia ha nella sfera di sua competenza, oltrechè il diritto generale, l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia, i quali costituiscono dei diritti speciali che più propriamente e particolarmente ad esso si connettono; e tutti gli altri diritti speciali si connettono, alla loro volta, a quegli altri Ministeri, cui per ragione di materia più intimamente si riferiscono.

Ma posso, peraltro, assicurare l'onor. senatore Pierantoni che il Ministero di grazia e giustizia neppure di questi altri diritti speciali si disinteressa; e per quanto l'attività di un uomo possa bastare, io non fo che moltiplicarmi nei rapporti coi miei colleghi, intervenendo nelle questioni d'importanza giuridica. E così è pure pel diritto internazionale; e io posso assicurare l'onor. Pierantoni che di tutto questo disegno di legge io mi sono personalmente occupato.

Ora, prescindendo da quanto ho fin qui detto, io chiedo per quanto riguarda il diritto internazionale (naturalmente, considero la cosa sotto l'aspetto dello studio scientifico delle questioni: il che è precipuamente quanto interessa all'onorevole Pierantoni) io chiedo — dicevo — che una Commissione studi al palazzo della Consulta invece che al palazzo Firenze, quali con-

seguenze pratiche ne posson derivare? Che la Commissione si nomini d'accordo fra i due Ministeri, io ne convengo; e, infatti, d'accordo l'abbiamo costituita io e il ministro degli esteri. Che di questa Commissione facciano parte dei giuristi, è cosa fuori di ogni dubbio: si tratta di materie giuridiche, e bisogna che dei giuristi ne facciano parte. Che questa Commissione studi, naturalmente anche in questo ci troviamo d'accordo, poichè altro compito essa non deve avere che di studiare. Essa non deve svolgere alcuna attività di carattere amministrativo; ma deve attendere a lavori di preparazione per le Conferenze; quindi, essa non ha che da studiare.

Or, dunque, se non si tratta che ministro degli esteri e ministro di grazia e giustizia debbono d'accordo nominare una Commissione di giuristi, e riunirli e farli lavorare; ebbene questo si fa. Che essi poi si radunino in un luogo piuttosto che nell'altro, non mi pare che ciò porti differenza.

Ha bensì ragione l'onor. Pierantoni, quando augura che questi studi, invece di essere frammentari, siano concentrati in un unico istituto, che organicamente vi provveda, magari aggregandosi volta per volta degli specialisti, allorchè particolari argomenti lo richiedano, ma la parte, dirò, organica dovrebb'essere affidata ad una Commissione permanente. E anche a questo, onorevole Pierantoni, si è provveduto: il relativo decreto è in corso ed entro il mese potrà essere pubblicato.

Con questa assicurazione credo che l'onorevole Pierantoni sarà soddisfatto, e tanto più in quanto io soggiungo che, in realtà, particolarmente in materia di diritto internazionale, il ministro di grazia e giustizia italiano deve sentire, con particolare fierezza e con maggiore responsabilità, di rappresentare una nazione, che veramente in questo campo del diritto è stata antesignana, giacchè queste Convenzioni approvate all'Aja sono indirettamente una glorificazione della scuola giuridica italiana. E, difatti, esse in gran parte non fanno che ammettere e codificare i principi, che il nostro diritto aveva già ammessi, prevenendo questa grande e magnifica evoluzione del pensiero giuridico contemporaneo. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Se l'Assemblea credesse di rimandare a domani la mia risposta...

PRESIDENTE. Ma credo che, dopo il discorso da lei fatto prima, poco avrà da aggiungere.

PIERANTONI. Il limite della mia parola non è nel dominio nemmeno di me stesso, perchè non so quanto parlerò. Risponderò ai due ministri che hanno parlato. L'onorevole ministro degli esteri mi ha detto che nel mese sarà istituita la Commissione permanente che le altre nazioni hanno già da dieci anni. Sono lieto dell'annuncio; però vedete quanto tempo ho dovuto tribolare per ottenerla. Se mi avete dato ragione, è dipeso solo dal fatto che io non mi prestai a far simulare l'esistenza di una Commissione che impegnava la responsabilità mia. Aspetto adunque la pubblicazione di questo decreto.

L'onorevole ministro degli esteri, a cui ho letto il testo del suo decreto 9 aprile 1908, ha detto che io l'ho accusato di aver costituito un monopolio. Io ho detto che, leggendo i termini di quel decreto che annuncia una Sezione della IV Divisione nei precisi termini espressi, *gli studi preparatorii delle conferenze di diritto internazionale privato e di conferenze internazionali di indole giuridico amministrativo, con la denominazione « Ufficio del contenzioso e della legislazione »* è manifesto che si era data all'esclusiva competenza del suo Ministero una materia che oggi si riconosce essere di competenza principale del Ministero di grazia e giustizia.

Le nozioni poi che ci ha date, cioè che il Ministero degli esteri è organo di trasmissione di tutte le istanze che vengono dall'estero, è cosa che io sapevo da moltissimo tempo, cioè fino dai primi momenti in cui cominciai ad insegnare con poca lode, ma con forte sentimento di dovere, il diritto internazionale, e dal 1876 quando entrai nel Contenzioso diplomatico. L'onorevole ministro aveva in quel tempo per sé il vantaggio della gioventù.

Ora dopo la digressione, che entrambi avete fatto, non attribuite a me cose che non ho dette. Ho preteso io di dire che voglio negare al Ministero di agricoltura la competenza per i trattati di commercio? Io ho parlato di diritto internazionale civile. Ora, onorevole amico, ella può aver ragione cento volte nell'Assemblea politica, ma la verità è questa: che i Codici di

diritto civile e diritto commerciale sono leggi di spettanza del Ministero di grazia e giustizia. E se tutto il diritto privato sta nello stato, nella capacità delle persone, nei rapporti di famiglia, nella proprietà, nelle obbligazioni e nelle successioni, com'è possibile di poter credere che sol perchè il ministro degli esteri riceve dagli ambasciatori o dai ministri accreditati all'estero molti documenti e l'invito di aderire a conferenze di giure privato egli voglia far studiare questa materia nel suo Ministero e non debba rimettere subito al ministro competente di consultare la Commissione tecnica. Si vuole la continuità dei lavori ed occorre il carattere di permanenza; quindi pare a me che non sia degno del chiaro intelletto e della bella parola del mio amico il dire: ma che cosa fa se una Commissione segga in un palazzo o nell'altro? Io non ho fatto questione di palazzo o di piazze. Che importa a me se la Commissione segga nella biblioteca degli affari esteri o in altro palazzo? La questione è di sapere chi debba studiare i precedenti, ordinare i documenti, e quali saranno i giuristi, che debbono studiare e dare opinioni. E qui dico che le vostre biblioteche sono in tali condizioni che, non ostante il valore dei bibliotecari e del personale dipendente, mancano persino i Codici di talune nazioni; ma di ciò parlerò in altra occasione. L'affare strano poi, mi perdoni l'onorevole ministro degli affari esteri, è quello di negare che sieno comunicati i lavori che sono preparati per le Convenzioni, i verbali delle opinioni e delle deliberazioni prese.

Non è possibile, afferma l'onor. Tittoni, di popolarizzare il diritto. Adagio! Non ho parlato di popolarizzare le Convenzioni; ma che non basta che siano pubblicate sulla sola *Gazzetta Ufficiale* del Regno in francese, perchè non tutti le capiscano e non tutti ne facciano pro' e non abbiano dubbi! Quando mai le nazioni ci hanno dato l'esempio di non pubblicare simiglianti documenti! Vuole una prova recente? Il 26 febbraio si chiuse a Londra la Conferenza di diritto navale, immediatamente il Ministero degli esteri inglese presentò alle due Assemblee legislative i protocolli, lo stesso fece poco dopo la Francia. Ella ha dato a noi questi documenti?

Altra volta osservai che non era possibile discutere i protocolli usciti dalla Conferenza di Algesiras, senza gli atti e i verbali, senza la

conoscenza dei documenti. Mi rispose l'onorevole Malvano, che se ne erano commesse molte copie, ma che si erano perdute in un naufragio od incendio.

Se non avessi la pazienza di comperare libri e se non fosse il Governo olandese e gli altri Governi stranieri che mi mandano in dono i loro lavori, come potrei io coscienziosamente dare insegnamento nella Università e credere che tutti correttamente deliberano e votano queste leggi se non possono attingere le ragioni dei testi?

Questa è la questione vera, ed io non credo che il nostro paese debba essere messo contro antiche tradizioni, contro quello che fanno gli altri Governi e che sono le libere forme del Governo rappresentativo.

Se innanzi ho detto che tutto si voleva fare nel Ministero degli esteri, ho ciò provato con un brano del discorso del ministro degli esteri che si assunse l'onnipotenza in queste cose; perchè egli disse: « Tutte le volte che si son fatti lavori preparatorii per le Conferenze dell'Aja, io ho sempre nominato delle Commissioni speciali ». *Io ho nominato* è frase testuale.

Io non voglio far nomi; si sdegnarono perchè dissi che erano giovani che non avevano studi sufficienti su questa materia e che non erano illustri giureconsulti. Fui persino obbligato a un duello per una relazione fatta al ministro Blanc. (*Impressione*). Il ministro proseguì: « Però contento con lui che le Conferenze abbiano bisogno di uno svolgimento unico e perciò non ho difficoltà di trasformarle in Comitato permanente ». E qui di nuovo egli si crede competente. Sono state le mie opposizioni che vi hanno messo a braccetto dell'onor. ministro guardasigilli, e quest'unione io benedico e raccomando che sia duratura. Detto questo, non voglio togliere altro tempo all'Assemblea che ha bisogno di riposo quanto me e chiudo il mio dire (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; l'articolo unico di questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno di domani alle ore 15:

I. Volazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie (N. 11);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 63);

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 30).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 19);

Tombola telegrafica a beneficio della Casa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-08 concernenti spese facoltative (N. 64);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 23 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 GIUGNO 1909

Per le antichità e le belle arti

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 2.

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto

di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7.

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 8.

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

Art. 9.

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa

denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui, a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi l'arbitro sarà nominato dal primo Presidente della Corte d'appello.

Art. 10.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1^o, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Art. 11.

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento, purché

la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Art. 12.

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13.

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'articolo 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'articolo 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 14.

Nei comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 15.

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscano gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo

una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'articolo 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 16.

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 17.

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'articolo 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove

non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di provincie o di comuni che siano proprietari di un museo.

Art. 18.

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Art. 19.

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti Istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in con-

dizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

Art. 20.

Per le licenze di scavo concesse anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 21.

La riproduzione delle cose di cui all'articolo 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Art. 22.

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli Istituti da cui proviene. Gli Istituti il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata » saranno conservate fra i residui anche se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purchè pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Art. 23.

Alla denominazione del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di lire 300,000, è sostituita la seguente: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità ».

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

Art. 24.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di lire 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziare e da stanziarsi in bilancio come all'articolo 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

Art. 25.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Art. 26.

Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di lire 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e lire 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

Art. 28.

Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità », e iscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d'arte e di antichità ».

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di lire 100,000, di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Art. 29.

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 30.

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

Art. 31.

L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 32.

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

Art. 33.

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 34.

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 35.

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

Art. 36.

L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'articolo 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

Art. 37.

Alle pene di cui agli art. 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Art. 38.

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 39.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185 e del relativo regolamento.

Art. 40.

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242 e 2 luglio 1908, n. 396 e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 41.

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

Sulle prime	lire 5000	il 5	per cento
Sulle seconde	»	»	il 7 »
Sulle terze	»	»	il 9 »
Sulle quarte	»	»	l' 11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 42.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.

